salvaguardia dei paesaggi attraverso "le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano".

8.2.7.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

Per l'operazione A:

• macroarea di appartenenza (area D), area Natura 2000 e aree protette.

Per l'operazione B:

- numero di abitanti del comune;
- macroarea di appartenenza (area D);
- qualità progettuale in coerenza e rispondenza agli obiettivi della misura.

8.2.7.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo, per ciascuna operazione prevista, è pari al 100% della spesa ammissibile

8.2.7.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R 2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e, pertanto, comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità;
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;
- R 4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici;

- R 7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.
- R 8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.7.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;
- M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;
- M 4 Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;
- M 7 I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;
- M 8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;
- M 9 L'AdG di concerto con l'OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.7.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.7.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la tipologia di intervento.

8.2.7.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Ai fini della presente tipologia di intervento, operazione B:

- intervento B-1) per "infrastruttura su piccola scala" si intende il recupero del borgo rurale per il quale è prevista una spesa non superiore a 2.000.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella di domanda di partecipazione al bando
- intervento B-2) per "infrastruttura su piccola scala" si intende la ristrutturazione dei singoli elementi rurali quali ponti in legno o in pietra, abbeveratoi, fontane e fontanili, per la quale è prevista una spesa non superiore a 150.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella di domanda di partecipazione al bando; per strade storiche e piazze la spesa non deve essere superiore a 500.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

•	T	. •						•
n	On	nartinanta	nor	anacto	tina	0010	41	intervento.
11.	V()	Dennieme	110	CHESTA	1 11 76 71	IOVIA.		muervemo

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente per questa tipologia di intervento.
Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente per questa tipologia di intervento.
Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]
Non pertinente per questa tipologia di intervento.
8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure
Le informazioni sono riportate nella analoga sezione delle singole tipologie di intervento.
8.2.7.4.2. Misure di attenuazione
Le informazioni sono riportate nella analoga sezione delle singole tipologie di intervento.
8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura
Le informazioni sono riportate nella analoga sezione delle singole tipologie di intervento.
8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Non pertinente per la presente misura.

0.0	7/	TC	•	•	• (* 1	1 11	
X /	'/h	Intorn	10710n	1 cno	citiche	della	misura
0.4	. /	Injoin	m_{λ}, m_{I}	ι ι	CijiCiiC	aciia	musuma

Definizione di infrastrutture	su piccola scala,	incluse le	infrastrutture	turistiche	su piccola	scala	di	cui
all'articolo 20, paragrafo 1, le	ttera e), del regola	mento (UE)	n. 1305/2013					

all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
Laddove necessario, le definizioni sono state riportate nelle singole tipologie di intervento.
Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili
Non pertinente per la presente misura.
Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente per la presente misura.
Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Tali requisiti sono stati individuati nella tipologia di intervento 7.2.2.
Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]
Non pertinente per la presente misura
8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
Laddove pertinente, le osservazioni sono riportate nella specifica tipologia di intervento.

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 artt. 21, 22, 24, 25, 26
- Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione dell'11 marzo 2014 artt. 6 e 13
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regime SA.44906 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 32, 34, 35 e 41 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA).
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma".

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il 32% del territorio regionale è coperto da foreste (S10); la tutela e lo sviluppo di tale risorsa è essenziale per il mantenimento degli equilibri ambientali (suolo, acqua, biodiversità), per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici e per uno sviluppo equilibrato delle aree rurali.

L'analisi SWOT ha evidenziato che i cambiamenti climatici, le calamità naturali (T9) (T10), gli incendi boschivi (T12), le intense dinamiche di urbanizzazione (T6), la compromissione delle componenti ambientali (W18, W26, W30, W31, W37, W43), la crisi economica e la debolezza strutturale del comparto produttivo (W4, W10, W11, W15, W32, W35, W40, W41) rendono vulnerabile la risorsa, limitandone le potenzialità di sviluppo.

Dal quadro generale così definito, sono emersi i seguenti fabbisogni:

- F3 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale.
- F4 Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali.
- · F6 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali.
- F7 Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole, alimentari e forestali.

- F11 Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio e il ripristino dei danni alle strutture produttive agricole e forestali.
- F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale.
- F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale.
- F15 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le fitopatie nella aree boscate.
- F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica.
- F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo.
- · F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico.
- F20 Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale.
- F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio.
- F22 Favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera.

che la misura 8, nelle sue diverse articolazioni, contribuisce a soddisfare.

La misura persegue gli obiettivi specifici del piano strategico per la gestione delle foreste della Regione Campania, Piano forestale generale (PFG), il quale, facendo propri gli obiettivi della Strategia Europea per le foreste, promuove una visione olistica della gestione forestale sostenibile e mira ad assicurare che tutte le foreste regionali siano gestite secondo i principi della GFS (Gestione Forestale Sostenibile), come definiti ad Helsinki e Lisbona nel corso del "Processo Paneuropeo" delle Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa.

La strategia forestale regionale è coerente con le aree prioritarie individuate dalla Strategia Forestale per l'Unione Europea - COM(2013)659: 1) Sostenere le comunità rurali e urbane, 2) Migliorare la competitività e la sostenibilità delle industrie forestali dell'UE, della bioenergia e dell'economia verde in generale, 3) Le foreste e i cambiamenti climatici e 4) Proteggere le foreste e migliorare i servizi eco sistemici.

Nell'ambito del PSR, le azioni programmate a sostegno del settore forestale, nel perseguire le finalità della strategia unionale, nazionale e regionale, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia di ambiente, cambiamenti climatici e biodiversità.

Il programma concorre alla tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo e forestale ed allo sviluppo della selvicoltura, come parte integrante dello sviluppo rurale, principalmente con le seguenti misure:

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16 e 19.

La misura 8 raggruppa in un unico quadro programmatico interventi e azioni tesi alla valorizzazione delle

potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita sostenibile delle aree rurali della regione e determinante nella transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio.

In particolare la misura prevede l'attivazione di una serie articolata di interventi diretti, da un lato, ad aumentare la superficie delle aree forestali con la realizzazione di imboschimenti permanenti e impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli contribuendo in tal modo prioritariamente al sequestro del carbonio e dall'altro a tutelare, migliorare e valorizzare i complessi forestali esistenti e le filiere del bosco contribuendo alla stabilizzazione e vitalità dei contesti rurali.

A tal fine interviene:

- tutelando le foreste della regione da incendi e calamità naturali, tra cui attacchi parassitari riportati nella tabella 8.5, eventi catastrofici e minacce correlate ai cambiamenti climatici, dando priorità ad interventi di tipo preventivo;
- · migliorando l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, la resilienza degli stessi ai cambiamenti climatici e l'offerta di servizi ecosistemici;
- · valorizzando le aree forestali sia in termini economici che di pubblica utilità;
- aumentando la competitività delle filiere legnose e non legnose attraverso l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive, lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, la valorizzazione delle produzioni esistenti, la certificazione delle produzioni, utile anche per contrastare il fenomeno del commercio illegale del legno (Regolamento EUTR).

Gli interventi previsti dalla misura concorrono al raggiungimento degli Obiettivi tematici OT 4, OT5 e OT6 e marginalmente OT 3 dell'Accordo di Partenariato (AdP).

La misura mira prioritariamente al perseguimento delle seguenti focus area:

- 2a- Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
- 4a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- 5e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Inoltre, anche se secondariamente, mira alle seguenti focus area:

- 4b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 5c Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui ed altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

6a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

La misura contribuisce, infine, alla realizzazione degli obiettivi trasversali Ambiente, Clima ed Innovazione.

Relativamente all'obiettivo trasversale Ambiente tutte le azioni proposte incidono sulla protezione del suolo, sulla tutela delle risorse idriche e sulla conservazione della biodiversità.

In merito all'obiettivo trasversale Cambiamento climatico gli interventi previsti intervengono aumentando lo stoccaggio del carbonio organico, anche con le azioni di prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali, favorendo l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, aumentando la resilienza degli ecosistemi forestali;

L'obiettivo Innovazione viene perseguito attraverso l'incentivazione all'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo nell'ambito della sottomisura 8.6 e di tecnologie innovative atte a preservare gli ecosistemi forestali nell'ambito della sottomisura 8.3.

Per un quadro organico di correlazione tra sottomisure, tipologie di intervento, focus area ed obiettivi trasversali si veda la tabella 8.1.

Per un quadro organico di correlazione, invece, tra sottomisure, tipologie di intervento e fabbisogni si veda la tabella 8.1 bis.

Ai fini del presente programma la Regione Campania applica la definizione di foresta indicata dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), del Reg. (UE) n.1305/2013.

Tutti gli interventi e le azioni attivabili nell'ambito della misura sono coerenti con la strategia nazionale del Programma Quadro del Settore Forestale (PQSF) che definisce gli obiettivi prioritari nazionali cui corrisponde una serie di azioni chiave che, sulla base delle caratteristiche territoriali, ecologiche e socio economiche del territorio, trovano specifica attuazione nei Piani e Programmi forestali regionali.

In particolare, la misura 8 mira a soddisfare i seguenti obiettivi:

- a. sviluppare un'economia forestale efficiente e innovativa, con la sottomisura 8.6;
- b. tutelare il territorio e l'ambiente, con le sottomisure 8.1, 8.3, 8.4 e 8.5;
- c. garantire le prestazioni d'interesse pubblico e sociale, essenzialmente con la misura 8.5.

Inoltre la misura soddisfa gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale vigente e le indicazioni del piano regionale di protezione delle foreste dagli incendi boschivi (piano AIB) intercettando:

- con tutte le sottomisure l'obiettivo di *tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali;*
- con le sottomisure 8.1, 8.3 e 8.4 l'obiettivo di *miglioramento dell'assetto idrogeologico e conservazione del suolo*;
- con la sottomisura 8.6 gli obiettivi di *conservazione e adeguato sviluppo delle attività produttive* e di *conservazione e adeguato sviluppo delle condizioni socio-economiche*.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in tre azioni:

- a. Imboschimento di superfici agricole e non agricole;
- b. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole;
- c. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non agricole.

La sottomisura è finalizzata alla realizzazione di imboschimenti permanenti e impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli allo scopo di contribuire prioritariamente al sequestro del carbonio (focus area 5e). La sottomisura contribuisce, altresì, a tutte le focus area della priorità 4 per l'azione di tutela della biodiversità (azione a), del suolo (azione a e azione b) e delle risorse idriche (azioni a, b, c) e alla 5c e 6a per l'approvvigionamento delle fonti di energia rinnovabili ed il contributo alla bioeconomia.

Ai fini della presente sottomisura si definisce:

- terreno agricolo: un terreno destinato a colture agrarie che è stato coltivato o mantenuto a riposo per normale rotazione colturale negli ultimi due anni che precedono la presentazione della domanda di contributo:
- terreno non agricolo: terreno incolto, terreno a destinazione non agricola e terreno già sottoposto a forestazione produttiva;
- bosco permanente: bosco misto di origine artificiale assimilabile nella sua conformazione finale ad un bosco naturale assoggettato ai vincoli ed alle norme forestali;
- specie a ciclo medio lungo: specie il cui ciclo produttivo, in condizioni di idoneità stazionale, è superiore a 20 anni;
- specie a rapido accrescimento a ciclo breve: specie il cui ciclo produttivo in condizioni di idoneità stazionale è compreso tra 8 e 15 anni.

Sottomisura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in due azioni:

- a. Azioni di prevenzione contro gli incendi
- b. Azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali

La finalità generale di questa sottomisura è preservare le foreste e le aree forestali da incendi e da altre calamità naturali, tra cui attacchi da insetti e/o malattie, eventi catastrofici o minacce correlate ai cambiamenti climatici (desertificazione, siccità, tempeste).

Obiettivi specifici, relativamente alle foreste e alle aree forestali oggetto di intervento sono:

- conservazione e sviluppo delle funzioni protettive per la gestione sostenibile delle risorse forestali;
- stabilizzazione del suolo, del bilancio idrico e del clima;
- riduzione delle emissioni di CO2 mediante i processi fotosintetici;

• prevenzione da dissesti, degrado ed erosione del suolo, avversità biotiche, desertificazione, siccità, tempeste.

Le attività di prevenzione previste dalla presente sottomisura contribuiscono prioritariamente alla difesa del suolo dall'erosione e dai dissesti idrogeologici, attraverso il contrasto agli incendi e ad altre calamità naturali puntando, in linea con l'Accordo di Partenariato (OT5), prioritariamente alla focus area 4c.

Secondariamente contribuisce alla salvaguardia della biodiversità e dell'assetto paesaggistico, ad una migliore gestione dell'acqua e alla conservazione e sequestro del carbonio (focus area 4a, 4b e 5e) ponendo, quindi, particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.

Sottomisura 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento, di seguito dettagliata:

8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

La finalità generale di questa sottomisura è sostenere la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e calamità naturali (tra cui parassiti, malattie e altri eventi catastrofici dovuti anche al cambiamento climatico), al fine di ricostituirne la funzionalità (protezione del suolo dall'erosione e dai rischi di natura idrogeologica) e il valore ambientale (ripristino dell'equilibrio ecologico, aumento della fissazione e stoccaggio della CO2), nonché la tutela della pubblica incolumità.

Le attività della sottomisura coerentemente a quanto indicato nell'Accordo di Partenariato (OT5) contribuiscono prioritariamente alla focus area 4c - *Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi*, secondariamente alle focus area 4a, 4b e 5e ponendo, quindi particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.

Sottomisura 8.5 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in quattro azioni:

- a. Investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale;
- b.Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- c.Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive;
- d. Elaborazione di piani di gestione.

La sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti che, senza escludere i benefici economici di lunga durata, sono finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e

adattamento ai cambiamenti climatici, alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e volti all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive e alla pianificazione di una corretta gestione degli ecosistemi forestali. Gli investimenti previsti dalla sottomisura, finalizzati alla protezione e conservazione degli habitat forestali, alla realizzazione di infrastrutture verdi e reti ecologiche, alla preservazione dei siti Natura 2000, alla incentivazione della pianificazione forestale, contribuiscono al perseguimento degli obiettivi 2, 3 e 5 della strategia europea per la biodiversità.

Pertanto la sottomisura/tipologia di intervento contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e in modo secondario alla focus area 4b (per il contributo alla tutela delle risorse idriche) e 4c (per la difesa del suolo dall'erosione) nonché alla focus area 5e (per l'incremento della capacità di assorbimento della CO2).

Sottomisura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in due azioni:

- a. Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali.
- b. Investimenti tesi al miglioramento del valore economico delle foreste.

La sottomisura mira al miglioramento della competitività ed efficienza nell'uso delle risorse forestali attraverso l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive in particolare delle aziende forestali, lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nonché la valorizzazione delle produzioni esistenti. La sottomisura favorendo la creazione di nuovi sbocchi di mercato, anche nel campo della green economy, crea opportunità occupazionali nel settore forestale, contribuendo a migliorare la qualità della vita in particolare nelle aree rurali.

La souonnsura contribuisce prioritariamente	; ana locus alea za e se	econdariamente ane locus	area se e oa.

			Priorità e rispettive Focus Area					Temi trasversali				
Sottomisura	Tipologia intervento	Azioni	P2		P4		F	5	P6	Ambiente	CUMA	Innovazione
			2a	4a	4b	4c	5c	5e	6a			
		a) Imboschimento di superfici agricole e non agricole		х	х	х		•		х	х	
8.1 Sostegno alla forestazione/all' imboschimento	8.1.1	b) Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole		х	х	х	х	•		х	х	
		c) Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve		х	х	х	х	•		х	х	
8.3 Sostegno alla prevenzione		Azioni di prevenzione contro gli incendi		х	х	•		Х		х	х	х
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.3.1	Azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali		x	х	•		х		x	x	x
8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.4.1	a) Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici		х	х	•		х		х	х	
8.5 Sostegno		a) Investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale		•	х	х		х		х	х	
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il	8.5.1	b) Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici		•	х	х		х		х	х	
pregio ambientale degli ecosistemi forestali		c) Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive		•	х	x		х		х	х	
		d) Elaborazione di piani di gestione		•	Х			х		Х	Х	
8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione.	8.6.1	a) Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali	•				х		х	х	х	х
mobilitazione e commercializza zione dei prodotti delle foreste		b) Investimenti tesi al miglioramento del valore economico delle foreste	•				х		х	х	x	х

^{•:} focus area principale –X: focus area secondaria

Tab. 8.1 - correlazione tra sottomisure, tipologie di intervento, focus area ed obiettivi trasversali

tabella 1 correlazione tra sottomisure, tipologie di intervento, focus area ed obiettivi

Sottomisura	Tipologia di intervento	F3	F4	F6	F7	F11	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F20	F21	F2
8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento	8.1.1					х	х		х	х	х	х			
8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.3.1					х	х		х	х	х	х		х	
8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.4.1					х	х		х	х	х	х		х	
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	8.5.1						х	х	х		х	х		х	
8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	8.6.1	х	х	х	х								х		х

Tab. 8.1bis - correlazione tra sottomisure - tipologie di intervento - fabbisogni

tab.8.1bis - correlazione tra sottomisure - tipologie di intervento - fabbisognib

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole

Sottomisura:

• 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura/tipologia di intervento è finalizzata alla realizzazione di imboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli allo scopo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla regimentazione delle acque, nonché alla conservazione e tutela della biodiversità.

La tipologia di intervento contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi della focus area 5e.

Le azioni attivabili sono le seguenti:

- a. Imboschimento di superfici agricole e non agricole;
- **b.** Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole;
- c. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non agricole.

Azione a: prevede la realizzazione di boschi misti di origine artificiale assimilabili nella loro conformazione finale a boschi naturali e come tali assoggettati ai vincoli ed alle norme forestali. Gli impianti hanno finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali.

Azione b: prevede la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con un ciclo che, a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 20 a 40 anni. A conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo. Gli impianti hanno finalità di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico anche grazie allo stoccaggio di CO2 nei prodotti legnosi, di tutela ambientale, protettiva, paesaggistica e sociale, ma anche finalità produttiva.

Azione c: prevede la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con specie a rapido accrescimento anche clonali. Il ciclo, a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 8 a 15 anni. A conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo. L'azione ha finalità produttive e di tutela ambientale.

La scelta delle specie deve rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento ricorrendo alle specie autoctone, ovvero ecologicamente adattate e idonee alle condizioni pedoclimatiche della regione ed indicate nella tab. 8.4.

Gli impianti sono realizzabili in tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone inquinate, quale la terra dei fuochi. Inoltre, gli impianti con specie a rapido accrescimento sono realizzabili esclusivamente in aree di pianura e nei fondovalle.

Nel caso di realizzazione di impianti di dimensioni superiori a 20 ettari, possono essere utilizzate esclusivamente specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultino tali da minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana.

Il limite è ridotto a 10 ettari in aree protette e nelle aree Natura 2000.

Nel rispetto delle associazioni fitoclimatiche, si prediligono le specie arboree particolarmente significative per la flora regionale evidenziate nella tabella 8.4.

Per le aree protette e per i siti Natura 2000, le specie consentite sono individuate dagli specifici documenti di programmazione/gestione.

I beneficiari dei premi annuali delle operazioni a) e b) sono tenuti al rispetto delle regole di "condizionalità" ai sensi del Titolo VI del Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

- Contributo in conto capitale pari al 100% dei costi di impianto ammessi per le azioni a) e b). Per l'azione c) il contributo in conto capitale è pari al 50% dei costi di impianto.
- Premio annuale a copertura dei costi di manutenzione e di mancato reddito agricolo per ettaro di superficie imboschita per 12 anni; i premi, differenziati per tipologia di beneficiario e per localizzazione geografica dell'intervento, sono riportati nella tabella 8.3 mentre il metodo di calcolo è descritto in maniera puntuale nella relazione allegata e sinteticamente nella sezione "metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno".

In caso di utilizzo di specie micorrizate il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal quinto anno successivo alla realizzazione dell'impianto, è ridotto del 20%.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, nel caso in cui le superfici oggetto di imboschimento saranno individuate dal beneficiario come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg.1307/2013, dal premio annuale per il mancato reddito agricolo sarà decurtata la quota "greening" dovuta per il pagamento diretto del primo pilastro.

Contributi e premi per tipologia e beneficiario									
Azione	Beneficiario	contributo per i costi di impianto	premio annuo per il mancato reddito agricolo	premio annuo peri costi di manutenzione					
	su terreni	Privati e le loro associazioni	SI	SI	SI				
a. Imboschimento di	agricoli	Comuni o attri enti pubblici	SI	NO	NO				
superfici agricole e non agricole	su terreni non agricoli	Privati e le loro associazioni	SI	NO	SI				
		Comuni o altri enti pubblici	SI	NO	NO				
	su terreni agricoli	Privati e le loro associazioni	SI	SI	SI				
 b. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo 		Comuni o altri enti pubblici	SI	NO	NO				
su superfici agricole e non agricole	su terreni non	Privati e le loro associazioni	SI	NO	SI				
	agricoli	Comuni o altri enti pubblici	SI	NO	NO				
c. Impianti di arboricoltura d	c. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo		SI	NO	NO				
breve su superfici agricole	e non agricole	Comuni o altri enti pubblici	SI	NO	NO				

Tab. 8.2 – Contributi e premi riconosciuti in funzione dell'azione e del beneficiario

Tab. 8.2 – Contributi e premi riconosciuti in funzione dell'azione e del beneficiario

		no	Imprendito	re agricolo	Persona fisica		
	età anto	nzi	mpi chaito	re agricolo			
Macroarea	Classe età dell'impianto	Manutenzion e	Mancato reddito	MA+MR	MR	MA+MR	
	þ	(a)	(b)	(a+b)	(c)	(a+c)	
	I, II	800	900	1.700	450	1.250	
AeB	III, IV	450	900	1.350	450	900	
	V-XII	250	900	1.150	450	700	
	I, II	800	500	1.300	230	1.030	
С	III, IV	450	500	950	230	680	
	V-XII	250	500	750	230	480	
	1, 11	800	400	1.200	180	980	
D	III, IV	450	400	850	180	630	
	V-XII	250	400	650	180	430	

Tab. 8.3 – Premi annui per ettaro – MA= manutenzione; MR= mancato reddito

Tab. 8.3 – Premi annui per ettaro – MA= manutenzione; MR= mancato reddito

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Titolo VI
- Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- L.R. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
- D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA)
- Decreto Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma".
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 "L. R. n. 3/2017 Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

• proprietari o altri possessori pubblici (solo per costi di impianto) e privati della superficie interessata

dall'intervento;

• loro associazioni.

In caso di terreni demaniali il sostegno (costo per l'impianto) può essere concesso solo se l'organismo di gestione è un ente privato o un Comune.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Per la realizzazione dell'impianto sono ritenuti ammissibili a cofinanziamento:

- Costi di impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi fisicochimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori, shelter;
- Materiale di propagazione: acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme;
- Altre operazioni correlate all'impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni e altre protezioni contro il pascolo e la brucatura), micorrizazione;
- Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Non sono ammessi investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014(pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), Art. 4.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49537 (2017/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

La tipologia di intervento si attua sull'intero territorio regionale. Tuttavia, per evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili e per garantire il rispetto degli impegni assunti con l'adesione alle misure di imboschimento nei precedenti periodi di programmazione, non si attua:

- nei siti Natura 2000 sprovvisti di piano di gestione;
- su terreni investiti a pascolo e prati permanenti;
- sulle superfici boscate;

- in zone umide, sulle dune sabbiose costiere;
- su aree a macchia mediterranea;
- su superfici soggette al regime di aiuti previsti dal Reg. (CEE) 2080/92 o dalla misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 di cui al Reg. (CE) 1257/1999, dalle misure 221 e 223 del PSR Campania 2007/2013, sulle quali persistono obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari.

Il sostegno è subordinato alla presentazione

- allegato al progetto di imboschimento, del piano di coltura e conservazione, conforme alla gestione sostenibile delle foreste, che viene approvato / reso esecutivo a completamento dell'intervento.
- e, per aziende forestali e per superfici maggiori di 10 ettari delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale.

L'azione c) è attivabile esclusivamente in aree di pianura e nei fondovalle.

Inoltre conformemente all'art. 6 del reg.(UE) n.807/2014:

- punto c) nei casi in cui, a causa delle difficili condizioni ambientali o climatiche, incluso il degrado ambientale, non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni sfoci nella creazione di una vera e propria superficie forestale, è consentito al beneficiario di creare una copertura di vegetazione arborea di altro tipo. Il beneficiario deve assicurare lo stesso livello di cura e protezione richiesto per le foreste;
- per quanto riguarda il rispetto dei punti a) e b) vedasi la tabella 8.4 e le condizione di cui al pertinente paragrafo "Informazioni specifiche della misura"
- ai sensi dell'art. 21(2) del reg. (UE) n. 1305/2013, la concessione dei premi annuali è subordinata alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti dal Piano di coltura e conservazione, approvato in fase di regolare esecuzione dell'impianto realizzato e conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nelle aree protette nazionali e regionali e nelle aree Natura 2000 l'imboschimento deve essere coerente con gli obiettivi di gestione dei siti, d' intesa con le autorità di gestione degli stessi .

Il sostegno ai costi di impianto è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il richiedente deve dimostrare la proprietà o altra forma di legittimo possesso dell'area da imboschire;
- il progetto non può interessare l'impianto di:
 - o boschi cedui a rotazione rapida;
 - o alberi di Natale;
 - o specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Conformemente all'art. 6, paragrafo 1, lett. d) del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione per superfici maggiori di 10 ettari deve essere prevista una mescolanza di specie arboree che includa:

- · almeno il 50% di latifoglie;
- · un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il

10% dell'impianto.

Il riconoscimento della prima annualità del premio per la manutenzione ed il mancato reddito agricolo è subordinato alle seguenti condizioni:

- l'imboschimento deve essere realizzato nell'ambito della tipologia di intervento 8.1. azioni a) e b);
- il richiedente non deve essere un soggetto pubblico.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- Caratteristiche aziendali/territoriali (ubicazione territoriale dell'intervento in aree di pianura, in aree urbane e periurbane caratterizzate da elevata antropizzazione e da scarsa forestazione);
- Finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi (saranno privilegiati gli interventi in aree ad agricoltura intensiva ad alto input chimico).

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il costo unitario massimo ammissibile è fissato in:

- € 8.000/ettaro per l'azioni a) e b) con una aliquota di sostegno del 100%
- € 5.800/ettaro per l'azione c) con una aliquota disostegno del 50%

L'importo dei premi annui per il mancato reddito agricolo e per i costi di manutenzione sono riportati nella tabella 8.3.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati

individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R 2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.
- R 4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

- R 7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.
- R 8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento -I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.
- R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.
- M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.
- M 4 Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche

attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

- M 7 I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.
- M 8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.
- M 9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il premio annuale per ettaro, a copertura del mancato reddito agricolo, è stato determinato prevalentemente sulla base dei risultati economici che conseguono ordinariamente le aziende agricole, quali risultano dai flussi informativi della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA).

In particolare per determinare la perdita di reddito il calcolo è stato eseguito sulla base della zonizzazione e della qualifica del conduttore. Per la persona fisica si è tenuto conto della remunerazione del solo capitale

fondiario, mentre per l'imprenditore agricolo è stata considerata anche la remunerazione del fattore lavoro.

Per la stima del premio relativa ai costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, sono state prese in considerazione le singole operazioni e i corrispondenti fabbisogni di lavoro e di mezzi tecnici, che si rendono necessari nel corso degli anni.

Il dettaglio è riportato nella relazione allegata.

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

Nel caso di imboschimenti di terreni agricoli, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, viene garantita dalla presentazione nel progetto di imboschimento, del piano di coltura e conservazione, conforme alla gestione sostenibile delle foreste, che viene approvato/reso esecutivo al completamento dell'intervento.

La dimensione aziendale di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 – "Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento

della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, e coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa, a livello locale, la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento", indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri: il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.lgs 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

La sottomisura 8.1 si attua sull'intero territorio regionale, privilegiando le aree di pianura, le aree ad agricoltura intensiva e ad alto input chimico e le aree urbane e periurbane caratterizzate da elevata antropizzazione. Inoltre l'azione c) è attivabile esclusivamente in aree di pianura e nei fondovalle.

Per evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili, la sottomisura 8.1. non si attua:

- nei siti Natura 2000 sprovvisti di piano di gestione;
- su terreni investiti a pascolo e prati permanenti;
- sulle superfici boscate;
- in zone umide, sulle dune sabbiose costiere;
- su aree a macchia mediterranea;
- su superfici soggette al regime di aiuti previsti dal Reg. (CEE) 2080/92 o dalla misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 di cui al Reg. (CE) 1257/1999, dalle misure 221 e 223 del PSR Campania 2007/2013 sulle quali persistono obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari.

Nelle aree protette nazionali e regionali e nelle aree Natura 2000 l'imboschimento deve essere coerente con gli obiettivi di gestione dei siti, di intesa con le autorità di gestione degli stessi .

Nella tabella 8.4 sono inserite le specie adatte alle condizioni pedoclimatiche delle diverse aree regionali.

Nella tabella 8.4 sono inserite le specie adattate alle condizioni pedoclimatiche delle diverse aree regionali (parte 1)

SPECIE	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA	di cui significative
Pinus nigra		x	x	
Pinus pinea	x	x		x
Pinus halepensis	x	x		x
Pinus pinaster	x	x		
Acer campestris	x	x		x
Acer obtusaum		x	x	
Acer pseudoplatanus			x	x
Acer platanoides			x	
Alnus cordata	x	x	x	
Betula pendula		x	x	x
Castanea sativa		x	x	
Celtis australis	x	x		x
Carpinus betulus		x	x	
Fraxinus excelsior		x	x	x
Fraxinus ornus	x	x		
Fraximus oxycarpa (= F. oxyphylla)	х	х		х
Juglans regia	х	х		
Malus sylvestris		x	x	
Ostrya carpinifolia		х	x	x

Tabella 8.4 Elenco specie 1

Nella tabella 8.4 sono inserite le specie adattate alle condizioni pedoclimatiche delle diverse aree regionali (parte 2)

SPECIE	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA	di cui significative
Platanus orientalis	x	x		
Populus alba	x	x		x
Populus nigra (incluso P.n. cv. Nocelleto)	x	x	x	х
Populus tremula	x	x		
Prunus avium	x	x		х
Pyrus pyraster	x	x		х
Quercus pubescens	x	x		
Quercus ilex	x	x		
Quercus cerris		x	x	
Quercus robur	x	x		x
Quercus suber	x	x		
Salix alba	x	x		x
Sorbus domestica	x	x		x
Sorbus aucuparia			x	
Sorbus torminalis		x		x
Tilia platyphyllos		x	x	x
Tilia cordata	х	х		x
Ulmus spp.	х	х	x	x
Pioppi ibridi euroamericani	х	х		

Tabella 8.4 Elenco specie 2

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Nel caso di imboschimenti di dimensioni superiori a 20 ettari (10 ettari in aree protette e nelle aree Natura 2000), possono essere utilizzate esclusivamente specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultino tali da minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana. Nel rispetto delle associazioni fitoclimatiche, si prediligono le specie arboree particolarmente significative per la flora regionale evidenziate nella tabella 8.4.

Per le aree protette e per i siti Natura 2000, le specie consentite sono individuate dagli specifici documenti di programmazione/gestione.

La realizzazione degli imboschimenti e degli impianti di arboricoltura è preceduta in ogni caso dall'analisi e dalla valutazione degli impatti diretti ed indiretti che l'intervento potrebbe avere sia in fase di cantiere che di regime sulle componenti ambientali biologiche, abiotiche ed ecologiche, con particolare riferimento alla biodiversità.

La scelta delle specie deve rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento ricorrendo alle specie indicate nella tabella 8.4.

Per superfici maggiori di 10 ettari deve essere prevista una mescolanza di specie arboree che includa:

- almeno il 50% di latifoglie;
- un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% dell'impianto.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014 Misura non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Misura non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche
Non pertinente
[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica
Non pertinente

8.2.8.3.2. 8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

• 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In base ai risultati dell'analisi di contesto effettuata per la Campania, delle principali debolezze e minacce evidenziate dall'analisi SWOT, (W26), (W30) (W31) (W37) (T6) (T10) (T12) sono emersi i seguenti fabbisogni: F11, F13, F15, F16, F17, F18 e F21 che la presente sottomisura contribuisce a soddisfare.

La presente sottomisura/tipologia di intervento prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per investimenti volti alla prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali, tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico, al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. L'elenco delle principali fitopatie ed infestazioni parassitarie è riportato al paragrafo "Informazioni specifiche della misura", tabella 8.5.

La sottomisura/tipologia d'intervento contribuisce prioritariamente alla FA 4c e secondariamente alle FA 4a, 4b e 5e.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD8 - potenziamento lotta agli incendi boschivi (CO, CO2, PM10) e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10); 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 8.3.1, 8.6.1 del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

Il sostegno previsto è riconducibile alle seguenti azioni e tipologie di investimenti preventivi:

a. Azioni di prevenzione contro gli incendi

- 1. Creazione, adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di prevenzione degli incendi boschivi, quali sentieri forestali, piste e strade forestali, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua, rete di approvvigionamento idrico e bocchette antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri. Sono esclusi gli impianti di destinazione per lo scalo a fini commerciali e gli interventi di manutenzione.
- 2. Realizzazione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi; manutenzione solo per le fasce parafuoco.
- 3. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli colturali , ripuliture dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcature, potature, sfolli, diradamenti, sostituzione di essenze alloctone e/o di specie altamente infiammabili, conversione, diversificazione e diseetaneizzazione , rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o asportazione della biomassa. Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del

periodo di programmazione.

- 4. Installazione e potenziamento sia in termini di incremento numerico che di miglioramento delle caratteristiche tecniche di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo di radio e telecomunicazione, acquisto di hardware e software connessi e utili ai sistemi di monitoraggio e comunicazione); è escluso l'acquisto di personal computer.
- 5. Acquisto di droni e realizzazione di vasche d'acqua, sia immobili che mobili; è escluso l'acquisto dei mezzi quali elicotteri e aerei.

b. Azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali

L'azione è finalizzata a prevenire i danni da avversità biotiche (quali attacchi e diffusione di parassiti e/o patogeni forestali) e abiotiche (dissesto idrogeologico, siccità, desertificazione, altre avversità atmosferiche causate anche dai cambiamenti climatici quali nevicate eccezionali, grandinate, piogge persistenti, forti tempeste). L'elenco delle principali fitopatie ed infestazioni parassitarie è riportato al paragrafo "Informazioni specifiche della misura", tabella 8.5.

La sottomisura prevede i seguenti interventi:

1.investimenti preventivi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico: opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico minore, opere di regimazione idraulico-forestale, sistemazione di versanti a rischio indicato dai PSAI e di sistemazione delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, preferibilmente, a parità di risultati, con l' uso di tecniche di ingegneria naturalistica:

- 2. investimenti selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità, desertificazione e altre avversità atmosferiche : che comprendono'introduzione di specie arboree e/o arbustive con una buona capacità di adattamento e l'adozione di tecniche selvicolturali che migliorano la resilienza ai cambiamenti climatici:
- 3. investimenti di prevenzione contro attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie. Gli investimenti previsti consistono nell'esecuzione di interventi selvicolturali (una tantum) e di diversificazione specifica. Sono esclusi gli interventi di manutenzione;
- 4. investimenti relativi alla progettazione, realizzazione, adeguamento migliorativo e/o potenziamento sia in termini di incremento numerico che di miglioramento delle caratteristiche tecniche delle strutture, delle apparecchiature di monitoraggio degli attacchi di parassiti e malattie delle specie forestali. Sono esclusi gli interventi di manutenzione.

Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto dalla Regione Campania di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dalla Regione Campania - Piano Forestale Generale, con il piano Antincendi boschivi (Piano AIB) e nel caso di prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

Per le aziende al di sopra di una dimensione di 10 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale e ss.mm.ii.
- *Programma quadro per il settore forestale* (PQSF), approvato il 18 dicembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014.
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
- Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48).
- Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo e ss.mm.ii.
- Piano Forestale Generale 2009 2013 approvato con DGR n°1764 del 27/11/2009 e prorogato al 2017 con D.G.R. n. 38/2015.
- Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014 2016 (Piano AIB), approvato con D.G.R. n. n. 330 del 08/08/2014.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 : *Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*.
- Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) elaborati dalle Autorità di Bacino.
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"
- Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14. "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative

non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA) così come modificato da SA.49537 (2017/XA).
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma".
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 "L. R. n. 3/2017 Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali, incluse le Comunità Montane, le Province e le Città Metropolitane.
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
- Loro Associazioni.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente tipologia di intervento i costi eleggibili, conformemente a quanto previsto nell'art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, sono i seguenti:

azione a): Azioni di prevenzione contro gli incendi

Lavori e acquisti:

- per la realizzazione/creazione/adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di prevenzione degli incendi boschivi, descritte nel paragrafo "descrizione del tipo di intervento";
- per la realizzazione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi;
- per la manutenzione delle fasce parafuoco;
- per interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione dal rischio di incendio e descritti nel paragrafo "descrizione del tipo di intervento".

Fornitura e posa in opera di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature li comunicazione.

Fornitura di droni e realizzazione di vasche d'acqua, sia immobili che mobili. L'acquisto di droni deve essere giustificato in relazione alle capacità del mezzo impiegato (desunte da documenti ufficiali di certificazione de la convenzioni) ed alla superficie forestale posseduta dal beneficiari ed è ammesso esclusivamente per peneficiari pubblici che rappresentano realtà territoriali facenti parte di più comuni.

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

nvestimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici, coerenti con l'investimento.

azione b) Azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali

Lavori e acquisti:

- per il consolidamento e la sistemazione del reticolo idraulico minore, per la sistemazione e regimazione idraulico-forestale, per la sistemazione delle scarpate, delle strade di accesso o penetrazione ai boschi;
- per interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione dal rischio di avversità atmosferiche e al miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici, descritti nel paragrafo "descrizione del tipo di intervento";
- per interventi selvicolturali, una tantum, finalizzati alla prevenzione dagli attacchi di patogeni forestali, insetti, altre fitopatie.

Fornitura e posa in opera di attrezzature, strutture e apparecchiature di monitoraggio delle avversità biotiche e abiotiche descritte.

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici, coerenti con l'investimento.

Non sono ammissibili:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad eccezione della manutenzione delle fasce tagliafuoco);
- l'acquisto di elicotteri, aerei e automezzi 4 x 4 e più in generale tutti i mezzi di lotta attiva agli incendi boschivi (autobotti, mezzi fuoristrada, ecc);
- i costi diretti per le operazioni di spegnimento degli incendi (spese di personale, spese di carburanti) e investimenti per la lotta attiva;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- l'acquisto di personal computer.

Inoltre, non è concesso alcun sostegno per:

- attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49537 (2017/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dal Reg UE 1305/2013).

Fanno eccezione:

- gli interventi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico di cui al precedente punto b.1 del precedente paragrafo *Descrizione del tipo di intervento*, ammissibili anche in aree limitrofe a quelle forestali laddove è dimostrabile che perseguano i medesimi obiettivi della presente sottomisura;
- gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzati anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo, zone di atterraggio per elicotteri, strutture e attrezzature per il monitoraggio e comunicazione), ammissibili laddove è dimostrabile che perseguano i medesimi obiettivi della presente sottomisura;

Gli investimenti devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti: in particolare devono essere in conformità con quanto previsto dal Piano Forestale Generale vigente della Regione Campania e dal Piano regionale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi vigente (A.I.B) che individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio. e nel caso di prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

In merito agli interventi di prevenzione dei danni da avversità biotiche, quali fitopatie o infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da un organismo scientifico pubblico e riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale della Campania. L'elenco delle principali specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare eventuali calamità in Campania, inserito in calce, è suscettibile di aggiornamento.

Gli interventi per la prevenzione dei danni da incendi boschivi sonoammessi solo in zone classificate a medio o alto rischio di incendio come individuate nel piano regionale AIB vigente.

Per tutti gli investimenti previsti dalla presente tipologia, che prevedono la piantumazione di specie arboree, per le specie da utilizzare, rientranti tra quelle previste nell'Allegato I del Decreto Legislativo 386/2003, vi è l'obbligo di quanto previsto nel decreto medesimo, cioè piante provenienti da vivai autorizzati ai sensi della Legge 269/73 o del Decreto Legislativo 386/2003, le quali devono essere in possesso di un certificato di provenienza o di identità clonale.

Per tutti i beneficiari con una superficie dell'azienda maggiore di 10 ettari, il sostegno alle attività proposte è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o

da un documento equivalente conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- caratteristiche del richiedente sarà data priorità ai progetti presentati da associazioni di organismi pubblici o privati;
- caratteristiche territoriali e ambientali (localizzazione dell'intervento: saranno privilegiati i progetti localizzati in aree a maggiore rischio (con indici di pericolosità e vulnerabilità maggiori), in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- mantenimento dei risultati conseguiti, validità tecnico-economica del progetto;
- altre priorità individuate dai Piani a cui si riferiscono gli interventi: Piano Forestale Generale (PFG), Piano antincendio boschivo (AIB), altri piani di prevenzione delle calamità naturali, in particolare i Piani Stralcio delle Autorità di Bacino PSAI. Sono esclusi gli interventi in aree inquinate quali ad esempio "terra dei fuochi";
- finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi (sono privilegiati i progetti ubicati in aree ad elevata valenza naturalistica Parchi, Riserve, Rete Natura 2000);
- rapporto costi/benefici.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100 % della spesa ammessa.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R 2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità.
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.
- R 4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

- R 7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.
- R 8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.
- R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relative ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.
- M 3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.
- M 4 Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili

nelle relative verifiche.

- M 7 I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.
- M 8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.
- M 9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento.
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'operazione non prevede premi.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013,la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione aziendale di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 – "Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.).

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, e coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri:il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.L.vo 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

T T	
Non	pertinente
INOH	DOLLING

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente
[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014
Non attivata
[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati
Non attivata
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità
Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 24 <i>Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici</i> del Reg. (UE) n.1305/2013, ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, si allega l'elenco delle principali specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. L'elenco è suscettibile di aggiornamento.

Nome scientifico	Nome comune	Ospiti principali	Presente in Cam- pania	Ambiente dove la specie è più comune	Norma fitosanitaria di riferimento
Dryocosmus kuriphilus	Cinipide galligeno del castagno	Castagno	Si	Tutta la regione	Decreto ministeriale 30.10.2007; Decisione della Commissione n. 464 del 27 .06. 2006
Mycosphaerella maculiformis	Ticchiolatura o Fersa del castagno	Castagno	Si	Aree interne	
Phytophtora cambiwora	Mal dell'inchiostro	Castagno	Si	Tutta la regione	
Cryphonectria parasitica	Cancro della corteccia	Castagno	Si	Tutta la regione	
Leptoglossus occidentalis	Cimicione americano	Pini e altre conifere	Si	Pinete costiere	
Galerucella luteola	Galerucella dell'olmo	Olmo, Ontano	Si	Singole segnalazioni	
Marchalina hellenica	Cocciniglia greca	Pini	Si	Pinete dell'isola d'Ischia	Decreto ministeriale 27 MARZO 1996
Ophiostoma ulmi e O. novo-ulmi	Grafiosi dell'olmo	Olmo	Si		
Megaplatypus mutatus	Platipo del pioppo	Pioppo e altre latifoglie	Si	Province di Caserta, Napoli e alcuni comuni di Salerno	
Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa	Processionaria del pino	Pino altre conifere	Si	Tutta la regione	Decreto ministeriale 30 ottobre 2007
Thaumetopoea processionea	Processionaria della quercia	Querce	Si	Singole segnalazioni	
Ips acuminatus	Bostrico del pino	Conifere	Si	Focolai circoscritti	
Tomicus destruens	Blastofago distruttore dei pini	Conifere	Si	Tutta la regione	
Thaumastocoris peregrinus	Cimicetta della bronzatura	Eucalipto	Si	Focolai circoscritti	

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -1

Xylosandrus compactus	Scolitide nero dei rametti	Latifoglie	Si	Focolai circoscritti	
Glycaspis brimblecombei	Psilla cerosa dell'eucalipto	Eucalipto	Si	Tutta la regione	
Aromia bungii	Cerambicide dal collo rosso	Latifoglie	Si	Segnalato per il momento solo su piante da frutto	Decreto regionale 330 del 05.02.2014
Lymantria dispar, Tortrix viridana	Lepidotteri defogliatori	Latifoglie	Si	Singole segnalazioni	
Agelastica alni e Galerucella solatii	Crisomelidi defogliatori	Ontano napoletano	Si	Cilento	
Euproctis chrysorrhoea	Bombice culdorato	Latifoglie	Si	Tutta la regione	
Phytophtora ramonum	Fitoftora dei rami	Viburno e specie del sottobosco	No		Decisione della Commissione n°757 del 19 settembre 2002
Matsucoccus feytaudi	Cocciniglia della corteccia	pino. marittimo.	No		Decreto ministeriale 22 novembre 1996
Bursaphelenchus xylophilus	Nematode del pino	Pino e altre conifere	No		Decisione della Commissione n°535 del 26 settembre 2012
Gibberella circinata	Cancro resinoso del pino	Pino e altre conifere	No		Decisione della Commissione n°433 del 18 giugno 2007
Erwinia amyloxora	Colpo di fuoco batterico	Rosacee	No		Decreto ministeriale. 10.09.1999 n. 356
Anoplohora chinensis, Anoplophora glabripennis	Tarli asiatici	Latifoglie	No		Decreto ministeriale 12 ottobre 2012; decisione 2012/138/CE
Chalara fraxinea	Deperimento del frassino	Frassino	No		
Nectria ditissima	Cancro del faggio	Faggio	No		

Tab. 8.5 – Elenco patogeni

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -2

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* del Reg. (UE) n.1305/2013, si specifica che:

- relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale danneggiata censita ogni anno dal Corpo Forestale dello Stato;
- il piano regionale di protezione delle foreste dagli incendi boschivi (piano AIB) individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Ai sensi di quanto previsto al terzo paragrafo dell'articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* del Reg. (UE) n.1305/2013, a titolo puramente esemplificativo si cita un caso di calamità naturale causata da un parassita in Campania, il cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphylus). Per contrastarlo sono in atto diversi progetti di ricerca, realizzati anche in attuazione del decreto ministeriale del 30 ottobre 2007, in attuazione della decisione della Commissione n. 464 del 27/06/2006.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utili	à pubblica

Non pertinente			

8.2.8.3.3. 8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

• 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

In base alle risultanze dell'analisi di contesto effettuata per la Campania, delle principali debolezze e minacce evidenziate dall'analisi SWOT, (W26), (W30) (W31) (W37) (T6) (T10) (T12) sono emersi i seguenti fabbisogni: F11, F13, F15, F16, F17, F18 e F21 che la presente sottomisura contribuisce a soddisfare.

La presente sottomisura/tipologia di intervento prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, altre calamità naturali, (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche), o eventi catastrofici al fine di ricostituime la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni a cui era destinato (principalmente protezione del suolo dall'erosione e dal dissesto idrogeologico, fissazione e stoccaggio della CO2) nonché di garantire la pubblica incolumità.

La sottomisura/tipologia di intervento contribuisce prioritariamente alla focus area 4c.

Sono ammissibili investimenti finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli colpiti da danni causati da incendi boschivi o altre calamità naturali (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche anche legate al cambiamento climatico e altri eventi catastrofici), quali:

- -potature, per una ricostituzione bilanciata della chiomarivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, rimboschimenti/rinfoltimenti eseguiti nei popolamenti forestali danneggiati a seguito della calamità, con specie autoctone, comprese le cure colturali eseguite nel primo anno successivo all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora;
- -stabilizzazione e recupero di aree percorse da incendi, a seguito di frana, con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di consolidamento e difesa vegetale, mediante fascinate, gabbionate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive (preferibilmente autoctone) per il consolidamento localizzato di versante, opere di regimazione delle acque superficiali;
- -ripristino di sezioni idrauliche, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità: interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo;
- -ripristino, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità, delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio degli incendi e di altre calamità (infrastrutture di viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale, infrastrutture antincendio boschivo, altre infrastrutture a servizio delle aree forestali, opere di sistemazione idraulico forestale di versante).

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dalla Regione Campania - Piano Forestale Generale, con il piano Antincendi boschivi (Piano AIB) e, nel caso di prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

Per le aziende al di sopra di una dimensione di 10 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'intervento è concesso sotto forma di contributi in conto capitale della spesa ammissibile.

8.2.8.3.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestalee ss.mm.ii.
- *Programma quadro per il settore forestale* (PQSF) approvato il 18 dicembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014.
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
- Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48).
- Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo e ss.mm.ii.
- Piano Forestale Generale 2009 2013 approvato con DGR n°1764 del 27/11/2009 e prorogato al 2017 con D.G.R. n. 38/2015.
- Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014 – 2016 - "Piano AIB", approvato con D.G.R. n. n. 330 del 08/08/2014.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 : Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14. "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA).

- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma".
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 "L. R. n. 3/2017 Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"
- Regolamento (UE) 2017/2393 del 13/12/2017

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali, incluse le Comunità Montane, le Province e le Città Metropolitane.
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
- Loro Associazioni.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue.

I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto nell'art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, sono i seguenti:

- lavori per realizzare interventi selvicolturali;
- lavori di riconsolidamento e ristabilizzazione;
- lavori di ripristino di sezioni idrauliche;
- ripristino di strutture e infrastrutture descritte nel paragrafo "descrizione del tipo di intervento";
- spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

Inoltre, non è concesso alcun sostegno per:

- attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Le spese relative all'investimento oggetto di finanziamento sono ammese già a partire dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso, comunque successivamente al primo gennaio 2016.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49537 (2017/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento ad eccezione delle imprese divenute in difficoltà a causa dei danni causati alle foreste da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici e climatici, e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

Gli interventi possono essere eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale così come definiti dal Reg. (UE) 1305/2013. Sono inoltre ammessi in:

- aree limitrofe a quelle forestali laddove siano dimostrabili i danni previsti dalla presente sottomisura il cui ripristino persegua i medesimi obiettivi della presente sottomisura;
- aree di prevenzione quali strade, sentieri, punti di raccolta acqua, punti di controllo, zone atterraggio elicotteri, possono essere poste anche al di fuori delle aree boscate o forestali purché siano a servizio delle stesse.

Tutti gli investimenti per azioni di ripristino e restauro previste dalla presente sottomisura sono ammessi a contributo qualora ci sia il riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente delle seguenti condizioni.

- a. che si è verificata una calamità naturale;
- b. che la calamità o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o una infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale interessato.

Relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale danneggiata, censita annualmente dal Corpo forestale dello Stato.

Per interventi su aree forestali percorse da fuoco valgono le disposizioni, i vincoli e i divieti previsti dalle norme vigenti in materia di antincendi boschivi: Legge 353 /2000- Legge quadro in materia di incendi boschivi e ss.mm.ii.

Le misure di ripristino sopra considerate devono essere coerenti con i rispettivi piani nazionali e/o regionali di protezione delle foreste, in particolare con il vigente Piano Forestale Generale della Regione Campania, con il piano Antincendi boschivi (Piano AIB) e nel caso di ripristino di superfici forestali danneggiate da fenomeni di dissesto, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

Per tutti i beneficiari con una superficie dell'azienda maggiore di 10 ettari, il sostegno alle attività proposte è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- caratteristiche territoriali e ambientali: saranno privilegiati i progetti localizzati in aree a maggiore rischio, con indici di pericolosità e vulnerabilità maggiori, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e/o in aree con gradi di svantaggio (stazionali, orografici e strutturali);
- caratteristiche tecnico-economiche del progetto (priorità tecniche, grado di urgenza di attuazione, mantenimento dei risultati conseguiti, validità tecnico-economica del progetto);
- finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi: sono privilegiati i progetti ubicati in aree ad elevata valenza naturalistica (Parchi, Riserve, Rete Natura 2000);
- rapporto costi/benefici.

I suddetti criteri sono adottatti solo se il budget totale di spesa delle domande di aiuto sarà superiore a quello dato in dotazione per la presente sottomisura.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100 % della spesa ammessa.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

- R 2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità.
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.
- R 4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

- R 7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.
- R 8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.
- R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.
- M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.
- M 4 Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.
- M 7 I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento.
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di intervento non prevede premi.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013,la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione aziendale di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 – "Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, e coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri:il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.		

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.			

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non attivata		

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non attivata		

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 24 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Reg. (UE) n.1305/2013, ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, si allega l'elenco delle principali specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. L'elenco è suscettibile di aggiornamento.

Nome scientifico	Nome comune	Ospiti principali	Presente in Cam- pania	Ambiente dove la specie è più comune	Norma fitosanitaria di riferimento
Dryocosmus kuriphilus	Cinipide galligeno del castagno	Castagno	Si	Tutta la regione	Decreto ministeriale 30.10.2007; Decisione della Commissione n. 464 del 27 .06. 2006
Mycosphaerella maculiformis	Ticchiolatura o Fersa del castagno	Castagno	Si	Aree interne	
Phytophtora cambiyora	Mal dell'inchiostro	Castagno	Si	Tutta la regione	
Cryphonectria	Cancro della	Castagno	Si	Tutta la regione	

Tab. 8.5 - Elenco patogeni -1

parasitica	corteccia				
Leptoglossus occidentalis	Cimicione americano	Pini e altre conifere	Si	Pinete costiere	
Galerucella luteola	Galerucella dell'olmo	Olmo, Ontano	Si	Singole segnalazioni	
Marchalina hellenica	Cocciniglia greca	Pini	Si	Pinete dell'isola d'Ischia	Decreto ministeriale 27 MARZO 1996
Ophiostoma ulmi e O. novo-ulmi	Grafiosi dell'olmo	Olmo	Si		
Megaplatypus mutatus	Platipo del pioppo	Pioppo e altre latifoglie	Si	Province di Caserta, Napoli e alcuni comuni di Salerno	
Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa	Processionaria del pino	Pino altre conifere	Si	Tutta la regione	Decreto ministeriale 30 ottobre 2007
Thaumetopoea processionea	Processionaria della quercia	Querce	Si	Singole segnalazioni	
Ips acuminatus	Bostrico del pino	Conifere	Si	Focolai circoscritti	
Tomicus destruens	Blastofago distruttore dei pini	Conifere	Si	Tutta la regione	
Thaumastocoris peregrinus	Cimicetta della bronzatura	Eucalipto	Si	Eocolai circoscritti	
Xylosandrus compactus	Scolitide nero dei rametti	Latifoglie	Si	Focolai circoscritti	
Glycaspis brimblecombei	Psilla cerosa dell'eucalipto	Eucalipto	Si	Tutta la regione	
Aromia bungii	Cerambicide dal collo rosso	Latifoglie	Si	Segnalato per il momento solo su piante da frutto	Decreto regionale 330 del 05.02.2014
Lymantria dispar, Tortrix viridana	Lepidotteri defogliatori	Latifoglie	Si	Singole segnalazioni	
Agelastica alni e Galerucella solarii	Crisomelidi defogliatori	Ontano napoletano	Si	Cilento	
Euproctis chrysorthoea	Bombice culdorato	Latifoglie	Si	Tutta la regione	

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -2

Phytophtora ramorum	Eitoftora dei rami	Viburno e specie del sottobosco	No	Decisione della Commissione n°757 del 19 settembre 2002
Matsucoccus feytaudi	Cocciniglia della corteccia	pino marittimo	No	Decreto ministeriale 22 novembre 1996
Bursaphelenchus xylophilus	Nematode del pino	Pino e altre conifere	No	Decisione della Commissione n°535 del 26 settembre 2012
Gibberella circinata	Cancro resinoso del pino	Pino e altre conifere	No	Decisione della Commissione n°433 del 18 giugno 2007
Etwinia amylovora	Colpo di fuoco batterico	Rosacee	No	Decreto ministeriale 10.09.1999 n. 356
Anoplohora chinensis, Anoplophora glabripennis	Tarli asiatici	Latifoglie	No	Decreto ministeriale 12 ottobre 2012; decisione 2012/138/CE
Chalara fraxinea	Deperimento del frassino	Frassino	No	
Nectria ditissima	Cancro del faggio	Faggio	No	

Tab. 8.5 – Elenco patogeni

Tab. 8.5 - Elenco patogeni -3

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* del Reg. (UE) n.1305/2013, si specifica che:

- relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale danneggiata censita ogni anno dal Corpo Forestale dello Stato;
- il piano regionale di protezione delle foreste dagli incendi boschivi (piano AIB) individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio.

degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche
Non pertinente
[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica
Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento

8.2.8.3.4. 8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

In base alle risultanze dell'analisi di contesto effettuata per la Campania, delle principali debolezze e minacce evidenziate dall'analisi SWOT, (W26), (W30) (W31) (W37) (W43) (T6) (T10) (T12) (T15) sono emersi i seguenti fabbisogni: F13, F14, F15, F17, F18 e F21 che la presente sottomisura contribuisce a soddisfare.

La presente sottomisura/tipologia di intervento sostiene i costi per investimenti finalizzati, senza escludere i benefici economici di lungo periodo, al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

La sottomisura/tipologia di intervento contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e secondariamente alle altre focus area della priorità 4 nonché alla focus area 5e.

Gli investimenti devono avere carattere di straordinarietà *una tantum* perciò, sul medesimo sito e con le medesime finalità, si può intervenire non più di una volta nel corso del periodo di programmazione o durante l'attuazione del piano di gestione forestale.

Gli interventi ammissibili sono stati dettagliati nelle quattro azioni di seguito riportate:

- a) Investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale.
 - 1. Investimenti volti alla conservazione e valorizzazione degli habitat e delle aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti nel demanio regionale, nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno. Tali investimenti possono comprendere la realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nei boschi di neo formazione, di muretti a secco, di piccole opere di regimazione delle acque, brigliette in pietra e legno, fascinate morte, principalmente al fine della creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri; interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone; ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali;
 - 2. Investimenti volti alla realizzazione di infrastrutture verdi, reti ecologiche multifunzionali, con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico per migliorare la connettività territoriale e di conseguenza migliorare gli elementi e le funzioni naturali nelle aree boschive;
 - 3. Investimenti volti alla valorizzazione e alla rinaturalizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali anche con impianto di specie forestali autoctone arboree ed arbustive, per diversificare la composizione specifica e per incrementare l'offerta alimentare per la fauna selvatica:

- 4. Investimenti per il miglioramento e/o ripristino (per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio) di aree ecotonali poste ai margini di ambienti forestali, per la realizzazione di radure e per la gestione dei soprassuoli forestali di neo-formazione;
- 5. Investimenti per il miglioramento e recupero degli ecosistemi forestali degradati da diversi punti di vista (diversità biologica, perdita di biomassa, minore capacità di stoccaggio del carbonio, perdita di funzioni produttive e protettive);
- 6. Investimenti volti alla tutela di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico di bestiame e prevenzione dei danni causati da animali e grandi mammiferi selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;
- 7. Investimenti una tantum finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive, cioè che proteggano il suolo dall'erosione, che migliorino la funzione di assorbimento dell'anidride carbonica. E' possibile realizzare investimenti quali: diradamenti in impianti artificiali e giovani fustaie i cui prodotti si collocano nell'area del macchiatico negativo, taglio di avviamento in cedui in evoluzione naturale a fustaia, eliminazione o contenimento di specie alloctone invasive, ripuliture, sfolli e diradamenti al fine di diversificare la struttura forestale e della composizione delle specie;
- b) Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
 - 1.Investimenti relativi all'impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale in aree forestali sensibili, degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque;
 - 2.Investimenti relativi all'introduzione in aree sensibili di specie forestali tolleranti la siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture diversificate e non monoplane;
 - 3.Investimenti selvicolturali una tantum finalizzati al restauro, al miglioramento dell'efficienza ecologica e della resilienza dei boschi nonché capaci di garantire nel medio-lungo periodo la protezione del suolo e della sua fertilità quali potature, diradamenti, piccoli interventi di sistemazione idraulico forestale.
- c) Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.
 - 1.Investimenti volti alla valorizzazione, ripristino, miglioramento delle aree di accesso al bosco per il pubblico come: sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi e punti ristoro attrezzati non destinati ad attività commerciale, punti informazione, di osservazione; percorsi didattico-educativi, sentieri natura, sentieri attrezzati per esercizi *percorsi vita*, piste ciclabili, ippovie. Realizzazione o ripristino di aree dotate di strutture per l'accoglienza, recupero, miglioramento di rifugi o fabbricati e loro attrezzature non destinati ad attività commerciale; realizzazione di piazzole di sosta, di aree pic- nic, di cartellonistica, di punti panoramici e di osservazione della fauna selvatica.
 - 2.Investimenti una tantum per il mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale.
- d) Elaborazione di piani di gestione (per soggetti pubblici e loro associazioni).

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sul costo ammissibile

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale e ss.mm.ii.
- *Programma quadro per il settore forestale* (PQSF), approvato 18 dicembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014.
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi.
- Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48).
- Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo e ss.mm.ii.
- Piano Forestale Generale 2009 2013 approvato con DGR n°1764 del 27/11/2009 e prorogato al 2017 con D.G.R. n. 38/2015.
- Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014 – 2016, approvato con D.G.R. n. n. 330 del 08/08/2014.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386: Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA).
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma".
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 "L. R. n. 3/2017 Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali.
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
- Loro associazioni.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

I costi eleggibili, conformemente a quanto previsto dall'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono di seguito riportati per ciascuna tipologia di intervento.

Azione a)

Lavori ed acquisti:

- per la realizzazione o il ripristino, di muretti a secco, di piccole opere di regimazione delle acque, brigliette in pietra e legno, fascinate morte, la ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali;
- per la realizzazione o il ripristino di reti ecologiche multifunzionali, aree ecotonali, radure;
- per la rinaturalizzazione del bosco, per l'affermazione dei boschi di neo formazione, il ripristino di ecosistemi forestali degradati, la realizzazione di recinzioni o adeguate strutture di protezione individuali e altri interventi selvicolturali una tantum, finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali e alla diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Azione b)

Lavori ed acquisti relativi alle operazioni di impianto previsti dalla tipologia di intervento incluse le opere accessorie.

Interventi selvicolturali una tantum finalizzati al restauro, al miglioramento dell'efficienza ecologica e della resilienza dei boschi incluse potature, diradamenti piccoli interventi di sistemazione idraulico - forestale.

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Azione c)

Lavori ed acquisti per:

- costruzione, miglioramento e adeguamento di beni immobili (piccole strutture ricreative, rifugi e punti ristoro, punti informazione, aree dotate di strutture per l'accoglienza) non destinati ad attività commerciale:
- valorizzazione, ripristino, miglioramento delle aree di accesso al bosco e di penetrazione (sentieri, viabilità minore, piste ciclabili, ippovie);
- realizzazione di percorsi didattico-educativi, di sentieri natura, di sentieri attrezzati per esercizi *percorsi vita*, di piazzole di sosta e di aree pic-nic, di punti panoramici e di osservazione;
- cartellonistica e la segnaletica di informazione;
- mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale) inclusi gli interventi selvicolturali connessi (una tantum).

Forniture di macchine ed attrezzature.

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti.

La costruzione o il rinnovo di immobili, così come l'acquisto di macchine e attrezzature, è consentito solo se funzionali, coerenti e strettamente connessi con l'investimento non produttivo proposto ed utilizzati esclusivamente per le finalità della sottomisura. Tutto ciò dovrà essere chiaramente riportato nella descrizione dell'investimento proposto.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Azione d)

Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti.

Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Non sono ammessi investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014(pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), Art. 4.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49537 (2017/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità

alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

Il sostegno è concesso se la superficie di intervento risulta non inferiore a 0,5 ha. Soltanto per alcuni investimenti (radure, boschi di neo formazione e boschi degradati) tale limite è ridotto a 0,25 ha.

Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno di aree forestali. Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate in terreni non boscati (sentieri, aree di sosta, rifugi, bivacchi, torrette di avvistamento) purché siano al servizio del bosco o attraversino il bosco per almeno il 50% del loro sviluppo lineare.

Per le aziende al di sopra di una dimensione di 10 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a privilegiare gli investimenti:

- in base ai benefici ambientali attesi (ubicazione nelle aree ad elevata valenza naturalistica quali Parchi, Riserve, Rete Natura 2000);
- in base alla validità tecnico economica del progetto;
- in base al rapporto costo/beneficio.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre

disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R 2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.
- R 4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

- R 7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.
- R 8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.
- R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.
- M 3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

- M 4 Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.
- M 7 I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.
- M 8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.
- M 9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento.
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.8.3.4.10. Metodo	per il calcolo dell'im	porto o del tasso d	li sostegno, se del caso
----------------------	------------------------	---------------------	--------------------------

	•	•	
Non sono previsti pr	emi.		

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013,la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione aziendale di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 – "Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, e coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri:il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)

n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento				
Non pertinente				
[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014				
Non pertinente				
[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014				
Non attivata.				
[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati				
Non attivata.				
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità				
Non pertinente				
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste				
Non pertinente				
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche				
Non pertinente				

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Come descritto nel testo, le diverse azioni in cui si articola la sottomisura/tipologia di intervento sono indirizzate al raggiungimento di tutti gli obiettivi di tutela ambientale e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti dal programma, sebbene ogni azione abbia un target ambientale prioritario.

In particolare:

l'azione a) contribuisce alla tutela delle risorse idriche, alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità ed alla conservazione e sequestro del carbonio e, quindi, alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

l'azione b) contribuisce alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità ed alla conservazione e sequestro del carbonio e, quindi, alla mitigazione dei cambiamenti climatici nonché alla tutela del suolo e prevenzione dall'erosione;

l'azione c) contribuisce alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità ed alla conservazione e sequestro del carbonio e, quindi, alla mitigazione dei cambiamenti climatici nonché alla tutela del suolo e prevenzione dall'erosione;

l'azione d) contribuisce alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità ed alla conservazione e sequestro del carbonio e, quindi, alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

8.2.8.3.5. 8.6.1 Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali

Sottomisura:

• 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Come si evince dall'analisi di contesto effettuata per la Campania, il comparto forestale soffre di una crisi strutturale. Dai punti di debolezza evidenziati dall'analisi SWOT - W11: debolezza organizzativa e strutturale delle imprese; W40:debolezza del comparto produzioni vivaistiche-forestali; W41 - deficit tecnologico delle aziende di utilizzazione boschiva; W 10: ridotta percentuale di produzione certificata e scarsa adesione ai sistemi di certificazione nell'ambito delle filiere forestali; W32 - basso utilizzo di energia da fonti rinnovabili - sono emersi i seguenti fabbisogni: F3, migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale, F4, Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali; F6, Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali; F7, Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari e forestali; F20, Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale; e F22, Favorire la gestione forestale attiva anche in un' ottica di filiera.

I predetti fabbisogni possono essere soddisfatti mediante la presente tipologia di intervento che prevede azioni volte all'incremento del valore economico delle foreste, mediante investimenti tesi al miglioramento e allo sviluppo della loro stabilità, anche al fine di migliorare la qualità dei prodotti forestali e sempre in un'ottica di gestione forestale sostenibile. Inoltre, è previsto un sostegno allo sviluppo e razionalizzazione di tutti quei processi legati alle utilizzazioni forestali, alla commercializzazione, trasporto e lavorazione del legno volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco. Tra gli scopi primari si evidenziano la creazione e l'incremento dei legami tra e all'interno delle filiere produttive per l'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e non legnosi, la creazione e la diversificazione delle produzioni legnose e non legnose per l'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico, finalizzati all'incremento dell'occupazione delle popolazioni locali.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia D1- Incentivazione del risparmio energetico nell'industria e nel terziario (SOx, NOx, Co2, PM10) e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

La tipologia di intervento si articola nelle due seguenti azioni:

- Azione a. Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali
- Azione b. Investimenti tesi al miglioramento del valore economico delle foreste

Mediante l'Azione a. gli investimenti ammissibili e finanziabili sono i seguenti:

- 1. Acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti necessari alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco, movimentazione e per interventi di primo trattamento in foresta come la cippatura e la pellettatura, quest'ultimi effettuati su *piccola scala*.
- 2. Acquisto di mezzi e macchine, nonché attrezzature per la classificazione, stoccaggio e primo trattamento di prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici in bosco.
- 3. Acquisto di mezzi e macchine, nonché attrezzature e impianti idonei alla raccolta, trattamento e stoccaggio dei prodotti secondari del bosco.
- 4. Realizzazione o adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche e di servizio necessarie alla raccolta, deposito, stoccaggio, movimentazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

Con l'Azione b. gli investimenti ammissibili e finanziabili sono i seguenti:

- 1-Interventi selvicolturali che comprendono le conversioni dei boschi da cedui ad alto fusto, la sostituzione di specie alloctone/autoctone con specie autoctone nobili per la produzione di assortimenti legnosi di pregio, sfoltimenti dei rami di piante che invadono le piste di esbosco per migliorare le operazioni di movimentazione, potature, capitozzature, rinfoltimenti, diradamenti per una razionale gestione sostenibile, finalizzati al miglioramento del valore economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, anche finalizzandoli alla produzione di prodotti secondari del bosco.
- 2-Interventi selvicolturali -che comprendono potature, capitozzature, rinfoltimenti, diradamenti, pulizia del sottobosco, lo sfoltimento con eliminazione di piante in sovrannumero, le conversioni dei boschi da cedui ad alto fusto, i tagli fitosanitari per la cura di patologie debilitanti delle piante che consentono il recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, e di popolamenti forestali specifici quali castagneti da legno, pinete, sugherete, macchia mediterranea, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, anche finalizzandoli alla produzione di prodotti secondari del bosco.
- Si sottolinea che gli interventi selvicolturali di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono realizzabili una sola volta sulla stessa superficie, durante l'intero periodo di programmazione.
- 3-Realizzazione, miglioramento e adeguamento mediante la ristrutturazione delle strutture esistenti al fine di migliorare le condizioni igieniche e sanitarie degli operatori; l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, all'abbattimento di eventuali barriere architettoniche presenti dei vivai per la produzione di materiali di propagazione forestali certificati e non, realizzati nella propria area forestale e destinati a soddisfare i fabbisogni aziendali.
- 4-Acquisto macchinari, attrezzature, tecnologie forestali per la corretta gestione, cura e manutenzione dei vivai forestali di cui al punto 3.
- 5-Redazione, ex novo o revisione di Piani di gestione forestali prevedendo tra le finalità dei Piani stessi anche la conservazione e miglioramento della biodiversità sia come attività a se stante e/o come parte di un investimento. È finanziabile la redazione di un solo piano di gestione forestale per ciascun beneficiario redatto ex-novo o revisionato quando sia terminata la sua validità. Tali spese possono prevedere anche «studi di fattibilità preliminari» di cui all'articolo 45(2)(c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, per la certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di custodia, in quest'ultimo caso solo se

fanno parte di un investimento.		

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale della Campania n. 11/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (EUTR).
- D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- D.lgs. 10 novembre 2003, n.386 Attuazione della direttiva 1999/195/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria.
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA).
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma".
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 "L. R. n. 3/2017 Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

- Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
- Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali.
- Loro Associazioni.
- PMI singole o associate, che operano nelle zone rurali e sono coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti, incluse le PMI che hanno come attività l'utilizzazione forestale iscritte all'Albo regionale delle ditte boschive della Campania, esclusivamente per l'azione a).

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, dell'art.45, del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- Costruzione o miglioramento (ristrutturazione delle strutture esistenti, messa in sicurezza, adeguamento degli impianti tecnologici) di beni immobili.
- Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene.
- Spese per interventi selvicolturali (una tantum).
- Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.
- Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici coerenti con l'investimento.
- Spese necessarie alla redazione ex novo o revisione di Piani di gestione forestali prevedendo tra le finalità dei Piani stessi anche la conservazione e miglioramento della biodiversità sia come attività a se stante e/o come parte di un investimento.
- spese comprensive anche di «studi di fattibilità preliminari» di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per la certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di custodia, in quest'ultimo caso solo se fanno parte di un investimento.

I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di funzionamento non sono ammissibili.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Non sono ammessi investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), Art. 4.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Ai fini della presente tipologia di intervento sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1. La tipologia di intervento è eseguibile sull'intero territorio regionale;
- 2. Per i detentori di aree forestali, purché PMI, è consentito l'acquisto di macchinari con i quali possono anche fornire servizi di gestione delle foreste ad altri proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali, oltre alle proprie. In tal caso la giustificazione dell'acquisto delle macchine deve essere definita chiaramente mediante un "piano di miglioramento aziendale", condiviso dagli altri proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali, da allegare alla domanda di sostegno; detto piano di miglioramento deve dimostrare chiaramente in che modo le macchine acquistate contribuiscono al miglioramento di una o più aziende forestali o servano a più aziende (nel bando viene specificata la documentazione da richiedere dichiarazioni di intenti, contratti etc.). Solo per l'azione a).
- 3. Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari su piccola scala che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname all'anno, innalzata a 10.000 mc di legname all'anno per le segherie. Solo per l'azione a);
- 4. Per interventi *su piccola scala* di cui al precedente punto 3 , si intendono quelli il cui investimento è pari o inferiore ad 1 milione di Euro;

- 5. La produzione di cippato o pellets, da effettuarsi come primo trattamento in foresta, si considera su *piccola scala* quando eseguita direttamente da proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 500.000 Euro. Solo per l'azione a);
- 6. Ai fini dell'accessibilità alle agevolazioni previste dalla presente tipologia di intervento, i proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali o loro associazioni, ad esclusione delle imprese di utilizzazione forestale e delle PMI, devono possedere una superficie forestale o boschiva di dimensione minima non inferiore ad ettari 2,00;
- 7. Per le aziende al di sopra di una dimensione di 10 ettari, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che siano conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;
- 8. Per tutti gli investimenti che prevedono la piantumazione di specie arboree, rientranti tra quelle previste nell'Allegato I del Decreto Legislativo 386/2003, vi è l'obbligo di quanto previsto nel decreto medesimo, cioè piante provenienti da vivai autorizzati ai sensi della Legge 269/73 o del Decreto Legislativo 386/2003, le quali devono essere in possesso di un certificato di provenienza o di identità clonale;
- 9. Dopo il taglio di utilizzazione non è ammissibile il reimpianto, ad esclusione delle conversioni di specie;
- 10. Per gli interventi previsti nell'azione b), i beneficiari devono allegare alla domanda di finanziamento una perizia di stima dalla quale si evinca l'incremento di valore delle superfici forestali oggetto d'intervento come differenza tra il valore ex-ante ed il valore atteso dopo l'investimento finanziato.
- 11. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49537 (2017/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

a) Requisiti soggettivi del richiedente: sarà data priorità ai progetti presentati da associazioni di Comuni o di privati, ciò per tener conto della grande frammentazione fondiaria e della difficoltà di aggregazione dei titolari pubblici e privati di superfici forestali.

- b) Progetti che prevedono anche il finanziamento delle spese ammissibili per la certificazione forestale.
- c) Investimenti in foreste già dotate di certificazioni oltre l'obbligo, ovvero con processo di certificazione in corso.
- d) Finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi (interventi finalizzati a favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile).

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto prevista è pari al 50% dell'importo degli investimenti ammissibili.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R 2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità.
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.
- R 4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

- R 7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.
- R 8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato

agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.
- M 3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.
- M 4 Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.
- M 7 I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.
- M 8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.
- M 9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di intervento non prevede premi.

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013,la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione aziendale di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 – "Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:
Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.
Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.
Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, e coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri:il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.
Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.
[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento
Non pertinente
[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente
[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014
Non attivata
[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati
Non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità
Non pertinente
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste
Non pertinente
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche
Non pertinente.
[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica
Non pertinente
8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure
I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione <i>Verificabilità e controllabilità</i> delle singole operazioni.
8.2.8.4.2. Misure di attenuazione
I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità delle singole operazioni.
8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura
I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità delle singole operazioni.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 8.1.1
8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura
Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alle tipologie di intervento.
Definizione della nozione di "strumento equivalente"
Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alle tipologie di intervento.
[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento
Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.1 .
[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.1 .
[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014
Non attivata.
[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati
Non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità
Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.3 e 8.4.
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste
Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.3
[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche
Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.3
[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica
Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.5
8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

8.2.9.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale - Capo I Misure Art. 27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si pone l'obiettivo di promuovere la competitività e rafforzare il ruolo dell'associazionismo e dell'interprofessione in agricoltura al fine di migliorare il coordinamento tra gli attori delle filiere e di incentivare la contrattazione collettiva perseguendo condizioni di equilibrio e di stabilità dei mercati.

L'analisi SWOT ha evidenziato una debolezza organizzativa e strutturale delle imprese.(W11) Le ridotte dimensioni, la struttura produttiva frammentata e la sottocapitalizzazione si traducono in condizioni oggettive di debolezza nei confronti di sistemi locali meglio organizzati con conseguenti limiti sulla propensione all'innovazione, sul livello di competitività e sul raggio d'azione aziendale. Ha evidenziato anche una catena del valore spostata a valle(W15). La limitata dimensione aziendale e l'incapacità di sviluppare forme stabili di offerta collettiva rendono vulnerabili le singole aziende agricole nei confronti degli operatori terminali della filiera e le quote di valore aggiunto realizzate dal settore primario risultano marginali. Con l'eccezione di alcune filiere ben sviluppate (S4), bufalina, ortofrutticola, (24% della produzione è aggregata) florovivaistiche nonché dei prodotti ad elevato contenuto di servizio come ad esempio la IV Gamma, altri settori presentano una scarsissima percentuale di aggregazione (pataticolo, tabacchicolo ed olivicolo), i rimanenti nessuna forma di aggregazione e/o associazionismo. Non risultano, in particolare, forme di aggregazione e/o associazionismo nel campo zootecnico sul territorio regionale.

Da queste motivazioni emerge la necessità di promuovere, con tutte le forme possibili, la nascita di AOP e Op per dare un rinnovato impulso all'aggregazione dei produttori e all'organizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e di Organizzazioni di Produttori (OP) nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:

- a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;
- b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché
- d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo

delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Il sostegno è concesso alle AOP e OP di nuova costituzione ufficialmente riconosciute dalla Regione Campania sulla base di un piano aziendale; tale sostegno è limitato alle sole AOP e OP che possiedono caratteristiche di Piccole Medie Imprese (PMI) così definite ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione.

La Misura è collegata al fabbisogno n. 5 Favorire l'intergrazione dei produttori primari.

L'associazionismo ortofrutticolo riveste un ruolo fondamentale in termini di sviluppo del settore e di fatturato prodotto. Pur tuttavia essendo l'agricoltura regionale a forte specializzazione ortofrutticola occorre consolidare ed ampliare la quota di produzione commercializzata in forma aggregata. La necessità di aumentare l'aggregazione dell'offerta è ancora più sentita negli altri comparti produttivi regionali soprattutto laddove le dimensioni aziendali risultano inferiori alla media regionale Esse rappresentano un vincolo oggettivo allo sviluppo del settore che può essere in qualche modo superato favorendo forme aggregate di offerta. Tale esigenza è particolarmente sentita nelle zone di montagna e svantaggiate, nelle quali le filiere appaiono strutturalmente più frammentate e meno organizzate.

La Misura persegue prevalentemente la Priorità 3 focusa area a) e, in particolare, privilegia interventi finalizzati a promuovere e rafforzare l'associazionismo in agricoltura, a costruire reti relazionali tra operatori economici, con lo scopo di organizzare, soprattutto su scala locale, le filiere agricolo/forestali comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo e contribuisce indirettamente alla FA 2a) "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentarne la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, nonché la diversificazione delle attività";.

La Misura contribuisce agli obiettivi trasversali Innovazione e Ambiente dello Sviluppo rurale incidendo sul trasferimento di conoscenze e innovazione nei settori agricolo e forestale e incoraggiando la ricerca di soluzioni produttive più efficaci ed efficienti anche in termini ambientali connesse alla riduzione degli input produttivi. Nelle zone rurali inoltre la misura accresce la redditività e la competitività delle aziende agricole

Per questa sottomisura è prevista un'unica tipologia di intervento:

Operazione 9.1.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 9.1.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale

Sottomisura:

• 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è direttamente collegabile alla Focus area 3a e intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo. L'identificazione dei fabbisogni (F05) e la correlata analisi SWOT, infatti, fanno emergere la necessità per alcuni comparti/settori come il lattiero caseario (a parte il bufalino), le carni bovine, il cerealicolo, l'agroenergetico, il biologico e altri di favorire lo sviluppo di forme "aggregate" di offerta attraverso l'aiuto alla costituzione di AOP e/o di OP quale strumento strategico per superare sia le limitate dimensioni economiche e strutturali delle aziende agricole e forestali che consentire l'aumento del valore delle produzioni commercializzate in forma aggregata.

Il sostegno è concesso alle AOP e OP ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle AOP e OP che rientrano nella definizione di PMI.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario degressivo e erogato in rate annuali per un periodo che non supera i 5 anni successivi alla data del riconoscimento della AOP o OP. Esso è decrescente nel quinquennio.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea Commissione europea Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
 forestale e nelle zone rurali 2014-2020 Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2014/C del 1°
 luglio 2014

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Associazioni e Organizzazioni di produttori agricoli che rientrano nella definizione di PMI.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento delle attività delle AOP e OP, non si prevede la

rendicontazione del premio ma solo la verifica del rispetto del Piano aziendale.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio regionale.

Possono partecipare alla misura le AOP e le OP agricole operanti nell'ambito dei prodotti inseriti nell'Allegato 1 del Trattato (TFUE) ufficialmente riconosciute ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013, da non più di 2 (due) anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno e di conseguenza devono essere garantiti almeno 3 anni d'impegno. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un piano aziendale (business plan) ed è limitato alle AOP e OP che rientrano nella definizione di PMI.

Per le AOP e OP forestali al momento la Misura 9 non risulta attivata in quanto mancano gli strumenti normativi e le modalità previste ai fini del riconoscimento.

Sono escluse dagli aiuti oggetto della Misura, le associazioni e organizzazioni di produttori indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione.

Sono escluse, inoltre, dalla partecipazione alla misura le AOP e le OP derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni.

Il piano aziendale di durata massima quinquennale e minima triennale di base per la concessione del sostegno deve completarsi nei cinque anni dal riconoscimento e deve perseguire una o più delle seguenti finalità previste al paragrafo 1 dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- adeguare la produzione e i prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
- commercializzare in comune i prodotti compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- definire norme comuni in materia di informazione sulla produzione con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- Altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Le richiamate finalità devono essere previste negli statuti che regolano l'attività di tali organismi, oppure adottati con regolamenti interni.

Il piano aziendale deve essere articolato in capitoli riferiti almeno ai seguenti aspetti: strutturali, economici e conoscitivi:

- descrizione delle caratteristiche del soggetto richiedente;
- finalità di cui al paragrafo 1, articolo 27, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- descrizione delle tappe intermedie e degli indicatori appropriati;
- descrizione dei risultati attesi

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- 1. caratteristiche del richiedente (dimensione economica e strutturale dell'aggregazione, adesione dell'organizzazione di produttori a regimi di qualità riconosciuti, collegamento al sostegno previsto dagli artt. 16 (*Regimi di qualità dei prodotti agricoli e forestali*) e 29 (*Agricoltura Biologica*) del Reg. (UE) n. 1305/2013) –la dimensione privilegiata è precisata nel bando/criteri di selezione con una griglia di valutazione
- 2. caratteristiche aziendali/territoriali, OP e AOP situate in zone montane e svantaggiate della Regione, in aree parco regionali o nazionali,
- 3. caratteristiche tecnico-economiche del progetto. AOP/OP che promuovono pratiche rispettose del clima e dell'ambiente come, ad esempio l'utilizzo di macchinari ed attrezzature a basso impatto ambientale e/o a ridotto consumo energetico.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario degressivo ed erogato in rate annuali. Esso è calcolato sulla base della produzione commercializzata annuale del richiedente nei primi 5 anni successivi al riconoscimento. Nel primo anno di riferimento, il sostegno concesso nella misura massima del 10% del valore di produzione commercializzata, ove rilevabile dai dati contabili e di bilancio di esercizio, oppure dalla media dei valori annui delle produzioni commercializzate dei membri appartenenti alla organizzazione nei tre anni precedenti il riconoscimento per le organizzazioni di produttori agricoli.

In ogni caso l'aiuto non può superare l'importo di € 100.000,00 annui.

Negli anni successivi al primo il sostegno è decrescente secondo le seguenti percentuali (figura).

Nel caso che la domanda di sostegno alla Misura 09 sia effettuata successivamente al riconoscimento dell'aggregazione di produttori, il periodo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta del sostegno va sottratto dal periodo di impegno e dall'erogazione degli aiuti.

Pertanto una OP riconosciuta n. 2 anni prima della presentazione della domanda di sostegno percepirà l'aiuto per n. 3 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC realizzato dal beneficiario come riportato nella seconda tabella.

Una OP riconosciuta un anno prima della presentazione della domanda di sostegno, percepirà l'aiuto per n° 4 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC realizzato dal beneficiario come riportato nella terza tabella.

L'ultima rata annuale è subordinata alla verifica da parte dell'amministrazione regionale della corretta attuazione del piano aziendale presentato al momento della domanda di aiuto.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, l'autorità competente verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

ANNO	Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario
1°	10%
2°	8%
3°	6%
4°	4%
5°	2%

Figura: degressività del premio

Degressività del premio

ANNO	Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario
1°	6 %
2°	4 %
3°	2 %

tabella 2

ANNO	Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario
1°	8 %
2°	6 %
3°	4 %
4°	2 %

tabella 3

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

I rischi nell'implementazione della misura sono riferibili soprattutto a:

- R7 selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
 - Selezione dei beneficiari così come indicati al paragrafo 8.2.9.3.1.4
 - · Beneficiari appartenenti alla categoria di PMI (Piccole Medie Imprese);
 - · Presenza di un Piano aziendale (Business Plain) Finalità del piano indicate al paragrafo 1 dell'art. 27 del Reg. UE n. 1305/2013;
 - · Le AOP e OP richiedenti siano quelle non indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione;
 - · Le AOP e le OP richiedenti siano non derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni;
 - · Evitare il rischio che i soci/membri delle associazioni e organizzazioni di produttori si spostino da

un gruppo all'altro per beneficiare due volte della stessa forma di sostegno;

- R8 - assenza di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione dei rischi possono essere:

M7 - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di ammissibilità e di selezione oggettivi e trasparenti definiti in una tabella ICO (Impegni, Criteri e Obblighi) inserita nel Sistema Informativo di VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale.

M 8 – L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è forfettario e negli anni successivi al primo è decrescente rispetto a quello determinato nel primo anno così come determinato nel paragrafo 8.2.9.3.1.8. (Importi e aliquote di sostegno)

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, con gli art. 154 e 156 rimanda il riconoscimento ufficiale rispettivamente delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni agli Stati membri. Ad

oggi in Italia, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori del settore elencato alla lettera (i) dell'art. 1 paragrafo 2 del suddetto regolamento (prodotti ortofrutticoli, parte IX) è riportata ai paragrafi n. 1 e 2 della parte A dell'Allegato al Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9084 del 28/08/214.

Per gli altri settori di prodotti elencati all'art. 1 paragrafo, 2 del suddetto regolamento, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori, è riportata dal Decreto Ministeriale MIPAF n. 387 del 03/febbraio/2016 per il riconoscimento delle OP Generali; e dal Decreto Ministeriale n. 86483 del 24/11/2014 per il riconoscimento delle AOP e OP nel settore "olio".

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le informazioni sono state redatte nella analoga sezione della tipologia di intervento

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Le informazioni sono state redatte nella analoga sezione della tipologia di intervento

8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.10.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Art.28
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 arrtt. 7 8 9 14
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
- Regolamento UE 1303/2013

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le misure agroambientali raggruppano, in un quadro programmatico unitario, operazioni a sostegno dei metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale per le quali, quindi, è richiesta l'adozione di tecniche specifiche, con caratteristiche particolari e differenziate da quelle definite dalla condizionalità o da altre norme cogenti o dalla pratica agricola usuale se più restrittiva, il cui rispetto è comunque assicurato da tutte le azioni.

La misura, quindi, contribuisce al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni correlati agli specifici elementi di forza e debolezza del sistema agricolo campano individuati nell'analisi Swot (tabella 1):

F13 salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale correlato alla ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette (s9) e al consistente patrimonio di biodiversità (s11) e di contro ad elementi di debolezza quali la presenza di fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico (w20) e di erosione genetica e declino della biodiversità in aree agricole (w43). A questo fabbisogno rispondono le tipologie d'intervento 10.1.1, 10.1.4, 10.1.5 e 10.2.1;

F14 tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale correlato alla ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette (s9), alla varietà e diversità di paesaggi agricoli e rurali (s12) e di contro ad elementi di debolezza quali la qualità delle acque (w24). a questo fabbisogno rispondono le tipologie d'intervento 10.1.4, 10.1.5 e la 10.2.1;

F16 ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica correlato ad un elemento di debolezza quali la qualità delle acque (w24). A questo fabbisogno risponde la tipologia d'intervento 10.1.1 e 10.1.3;

F17 ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo correlato all' elemento di debolezza quale il ricorso a pratiche colturali non sostenibili che agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e sostanza organica (w26). a questo fabbisogno risponde la tipologia d'intervento 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3;

F18 prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico correlato ad un elemento di debolezza (w31) alta percentuale di superfici esposte a rischio erosione. a questo fabbisogno risponde la tipologia d'intervento 10.1.2;

F21 ridurre le emissioni di ghg da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di

carbonio correlato all'elemento di debolezza w22, aumento emissioni metanigene in agricoltura, e w26, pratiche colturali non sostenibili agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e sostanza organica. A questo fabbisogno rispondono le tipologie d'intervento 10.1.2 e 10.1.3.

La misura intende promuovere la diffusione di pratiche colturali agricole sostenibili con impegni aggiuntivi a quelli già previsti nella condizionalità andando oltre quelle che sono le buone pratiche agricole ordinarie e conservare nel patrimonio produttivo agricolo regionale tutte le risorse naturali che il processo di intensivizzazione dell'agricoltura e le dinamiche urbane mettono in pericolo.

In particolare, l'ampia affermazione di sistemi di agricoltura integrata consente, con la riduzione dei prodotti chimici di sintesi, il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali, in primo luogo acqua e suolo.

Processi produttivi, nei quali quota parte della SAU aziendale è destinata al mantenimento di infrastrutture verdi, intervengono favorevolmente sia nella costruzione di un paesaggio agrario di particolare pregio, con conseguenti esternalità positive per i territori rurali, sia nel garantire utili fonti di nutrimento e ricovero della fauna selvatica, sia riducendo la pressione dell'agricoltura sulle risorse naturali.

Non da meno l'adozione di processi produttivi improntati ad un più attento uso della risorsa suolo contribuisce al mantenimento della sostanza organica presente e alla conservazione di una adeguata struttura fisica, elemento essenziale per la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto.

Tale attività, tesa a privilegiare processi produttivi economicamente meno redditizi ma fondamentali per la tutela delle risorse naturali, è strettamente connessa alla conservazione e al recupero di razze e varietà in via di estinzione nonché di produzioni locali tipiche e tradizionali

Contributo diretto della Misura alle Priorità e alle Focus Area Tabella 2 (figura)

La misura contribuisce al perseguimento delle seguenti priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. UE 1305/2013:

- 4a salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico;
- 4b migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4c prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Contributo indiretto della misura ad altre priorità e Focus Area (tabella 3)

La misura nel suo complesso contribuisce indirettamente al perseguimento delle seguenti altre priorità e focus area:

- 5d ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
- 5e promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Per ogni tipologia d'intervento è stato individuato il contributo indiretto alle focus area

La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione.

In termini di innovazione, il sostegno a sistemi di produzione integrata o l'adozione di modelli più consapevoli di gestione e uso delle risorse naturali rappresenta un elemento di notevole qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile, rispetto ai processi di intensivizzazione, che l'evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando. Inoltre, la misura intende favorire la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone e/o minacciate di erosione genetica, anche per il loro riutilizzo in sistemi che hanno minori consumi delle risorse idriche, insieme al rafforzamento di azioni di circolazione delle informazioni e della conoscenza, coinvolgendo la ricerca, le istituzioni, gli operatori ed altri soggetti interessati a vario titolo.

In relazione all'ambiente, la misura contribuisce al migliore uso delle risorse naturali, al recupero e mantenimento di ecotipi animali e vegetali, al recupero del paesaggio rurale.

Per l'obiettivo trasversale clima, relativamente alla tematica della mitigazione dei cambiamenti climatici, la misura concorre alla diffusione di tecniche che accrescono la capacità di sequestro del carbonio nel suolo, sia mediante apporti di sostanza organica, sia riducendo le lavorazioni ed i rivoltamenti del terreno.

Gli interventi della presente misura, saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013) e successivamente notificato alla UE il 24/03/2016 e approvato il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;

A questo fine nella Tabella 4 vengono evidenziati "gli elementi di incrocio tra tipologie di interventi e gli effetti prodotti in coerenza con la Direttiva Quadro Acque".

Le diverse tipologie di intervento, articolate nelle due sottomisure, che di seguito si vanno ad elencare, sono state strutturate per rispondere agli elementi di debolezza evidenziati nell'analisi swot del programma.

Con la presente misura si intende proseguire nell'attività e nell'azione di cambiamento nelle scelte aziendali verso sistemi produttivi sostenibili, già avviata con le precedenti programmazioni e in particolare con la misura 214 del PSR Campania 2007/2013 (tabella 5)

Fino al 2013, si stima che abbiano aderito alla misura 214 circa 7.800 aziende agricole, come specificato nella tabella a margine (Figura risultati della misura 214)

Si specifica inoltre che, rispetto alla passata programmazione e a seguito dell'approvazione del PAN con DM 22 gennaio 2014, con l'operazione 10.1.1 si sostengono gli impegni connessi alla produzione integrata volontaria, come definita dalla legge 3 febbraio 2011 n. 4, che istituisce il sistema nazionale di produzione integrata.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

Sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

Le operazioni attivate sono le seguenti:

- · Tipologia di intervento 10.1.1 Produzione integrata
- · Tipologia di intervento 10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza

organica

- · Tipologia di intervento 10.1.3 Tecniche agroabientali anche connesse ad investimenti non produttivi
- · Tipologia di intervento 10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica
- · Tipologia di intervento 10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono

Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

Le tipologie di intervento attivate riguardano:

· Tipologia di intervento 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità

Tabella 1 - contributo delle diverse tipologie d'intervento ai diversi fabbisogni

*		Fah	bicogni in	lividuati nall'	analisi		
	Fabbisogni individuati nell'analisi						
Tipologia di intervento	F13 Salvaguard are il patrimonio di biodiversità animale e vegetale	F14 Tutelare e valorizzar e il patrimoni o naturale, storico e culturale	l'impatt o delle	F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo	F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeolog ico	F 21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio	
10.1.1 Produzione integrata	X		X	X			
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica				X	X	X	
10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi			X	X		х	
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica	X	Х					
10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono	X	Х					
10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità	X	х					

Tabella 2 – contributo diretto della misura alle priorità e F.A.

Tipologia di intervento	Priorità e Focus area a cui la misura contribuisce direttamente			
	4A	4B	4C	
10.1.1 Produzione integrata		X		
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica			X	
10.1.3 Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi		X		
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica	Х			
10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono	Х			
10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità	х			

Tabella 3 – contributo indiretto delle tipologie d'intervento previste dalla misura alle priorità e F.A.

Tipologia di intervento	Contributo ad altre Priorità e Focus area				
	4A	4B	4C	5D	5E
10.1.1 Produzione integrata	Х		X		
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica	Х	Х			X
10.1.3 Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi	X		X	X	
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica		х			
10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono		Х			

Tabella 4 – elementi di incrocio tra tipologie di intervento ed effetti prodotti in coerenza con la

Tipologia di intervento	Azione	Ridurre gli imput chimici fertilizzanti e pesticidi	Migliorare la qualità dei suoli agricoli	Preservare le risorse idriche superficiali e profonde	Ridurre l'inquinamento da nitrati	Salvaguardare gli elementi caratteristici delle pratiche agricole tradizionali
Produzione integrata		X	X	X	X	
Operazioni agronomiche	Apporti di matrici organiche al terreno	X	X			
volte all'incremento della sostanza organica	Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, foraggere a ciclo annuale e pascoli		X	Х		
Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi		X				х

Tabella 5 - risultati della misura 214 ottenuti fino al 2013

Risultati della misura 214 ottenuti fino al 2013		
Aziende beneficiarie (n.)	7.822	
SAU sotto impegno (ha)	101.457	
(dati provvisori in corso di esecuzione del programma)	_	

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 10.1.1 Produzione integrata

Sottomisura:

• 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4b: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si intende incentivare gli agricoltori all'applicazione dei metodi di produzione integrata volontaria, attraverso l'adozione dei "Disciplinari di produzione integrata" approvati dalla Regione Campania e conformi alle "Linee guida nazionali di produzione integrata", ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, che favoriscono in particolare un uso razionale dei fertilizzanti e dei fitofarmaci in agricoltura.

I disciplinari di produzione integrata sono norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nelle scelte dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti (punto A.7.3 del PAN) che vanno oltre quanto richiesto dalle attività minime di cui al Reg.UE 1307/2013 e dai requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno anche con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20% al massimo fermo restando la superficie complessiva del corpo sotto impegno, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 .

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (UE) 1306/2013.

Impegni previsti dalla tipologia d'intervento:

1.Fertilizzazione (Impegno remunerato): obbligo di effettuare l'analisi del terreno e di adottare un piano di concimazione aziendale per ciascuna zona omogenea individuata nel quale sono stabiliti i quantitativi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio basato sulle analisi chimico – fisiche del terreno, secondo quanto prescritto nella guida alla concimazione della regione Campania vigente, e gli eventuali frazionamenti nella distribuzione delle dosi di azoto secondo quanto

previsto nei disciplinari specifici di coltura.

2. Difesa e diserbo (Impegno remunerato)

Rispetto delle "Norme tecniche per la difesa e il diserbo integrato delle colture" vigenti di cui ai disciplinari di produzione integrata con:

- 2.1 obbligo di giustificare i trattamenti sulla base di monitoraggi aziendali o delle soglie d'intervento riportate nei disciplinari della produzione integrata della regione Campania;
- 2.2 obbligo di utilizzare solo i principi attivi riportati dai disciplinari per ciascuna coltura. Sono esclusi, o fortemente limitati, i prodotti contenenti principi attivi classificati come pericolosi e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana.
- 3. Irrigazione (Impegno remunerato): determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi su dati pluviometrici o preferibilmente attraverso la redazione di bilanci irrigui.
- 4. Gestione suolo (Impegno remunerato)

registrazione puntuale delle attività aziendali (lavorazioni, semina ed altre operazioni di gestione del suolo, raccolta) per tutte le superfici sotto impegno:

- 4.1 negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite: per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura; per le colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;
- 4.2 negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione;
- 4.3 nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.
- 5. Avvicendamento colturale (Impegno remunerato): predisposizione del piano colturale presente nel registro delle operazioni colturali e di magazzino che dimostra il rispetto dei vincoli dell'avvicendamento colturale di cui ai "disciplinari di produzione integrata".
- 6. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino (Impegno remunerato): obbligo della tenuta di un registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura ammessa per tutte le superfici sotto impegno. Le registrazioni riguardano: pratiche agronomiche, fertilizzazione, irrigazione, descrizione dei rilievi nei monitoraggi aziendali, trattamenti fitosanitari, scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.
- 7 .Taratura strumentale delle macchine irroratrici (Impegno remunerato): acquisizione di una certificazione volontaria di regolazione o taratura strumentale effettuata presso centri prova autorizzati dalla regione Campania per le macchine irroratrici a completamento delle operazioni di controllo funzionale obbligatorie

(punto A.3.7 del PAN)entro il secondo anno di adesione alla tipologia d'intervento.

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una durata non inferiore ai 2 anni.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno)

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Dlgs n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".
- DM del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".
- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola".
- DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 15414 del 10.12.2013
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
- Legge n.4 del 3 febbraio 2011: istituzione del sistema nazionale di qualità produzione integrata

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse sul territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell'azienda e gli impegni previsti vanno oltre la condizionalità

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone. Tali superfici rappresentano quelle minime affinché risulti percepibile l'obiettivo di ridurre la pressione negativa sulla risorsa acqua, attribuibile ai residui di prodotti fitosanitari ed ai fertilizzanti, insieme alla minore dispersione nell'aria di questi ultimi, conseguente al miglioramento delle modalità di distribuzione del fertilizzante stesso, come previsto nei disciplinari.
- dimostrino il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento:

- alle aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel relativo piano di gestione di bacino idrografico;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per l'indirizzo produttivo dell'azienda nell'ambito territoriale di appartenenza, come indicato in tabella a margine della presente sezione. Vengono valutati anche i costi di transazione di cui all'art. 28 comma 6 del reg. (UE) n. 1305/2013. (tab 6)

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.1 sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 31 del reg. UE 1305/2013, e con gli altri pagamenti compensativi della misura 10. I pagamenti di cui alla presente tipologia di intervento non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la SAU sottoposta ad impegno per la misura 11. La presente tipologia di intervento è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. UE 1305/13.In caso di cumulabilità con le altre tipologie d'intervento della misura 10 è stato effettuato il calcolo in maniera combinata al fine di escludere eventuali sovrapposizioni nella remunerazione degli impegni (tab 7).

La quantificazione economica emergente dalla cumulabilità della tipologia d'intervento 10.1.1 con le altre tipologie d'intervento è inserita nel paragrafo corrispondente delle altre tipologie

Tabella n. 6 - tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.1 (con la specifica dell'applicazione di riduzioni, nel limite dei massimali previsti dalla normativa comunitaria all'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Gruppo di colture	Tutte le macroaree	macroaree AeB	macroaree C e D	
	€/ha	€/ha	€/ha	
olivo	394			
vite	727			
fruttiferi maggiori		777	730	
fruttiferi minori		900*	632	
ortive		461	228	
officinali	286			
cerealicole	128			
industriali	600*			
foraggere	186			
floricole	600*			
IV gamma	334			

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

tab 6

Tabella 7- schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento

	tipologia	tipologia	tipologia	tipologia	tipologia	tipologia
	10.1.2.1a	10.1.2.1b	10.1.2.2	10.1.3.1	10.1.3.2	10.1.4
tipologia 10.1.1	X	X	X	X	X	X

٢

tab 7

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8).

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

• Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);

- Registrazione di tutte le operazioni contenute nei DPI (M9);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo (M9);
- Presenza delle analisi del terreno (M9);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M5);
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento (M8).

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.1.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.9.4.1. Avvicendamento colturale

8.2.10.3.1.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo del piano colturale contenuto nel Registro delle operazioni colturali
- confronto tra i piani colturali dei diversi anni

8.2.10.3.1.9.4.2. Difesa e diserbo:

8.2.10.3.1.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo delle registrazioni inerenti i trattamenti fitosanitari nel Registro delle operazioni colturali

- verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti utilizzati per la difesa e il diserbo di cui al Registro delle operazioni colturali.
- verifica delle fatture di acquisto .
- ispezione del magazzino per le scorte rimanenti.
- qualora nel Registro delle operazioni colturali siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, questa deve essere annotata con la registrazione dei parametri relativi (campionamenti, catture, condizioni climatiche). Quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (ad es. trappole), sarà verificata la presenza di tali dispositivi.
- verifica nel Registro delle operazioni colturali, oltre all'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi.

8.2.10.3.1.9.4.3. Fertilizzazione

8.2.10.3.1.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni inerenti la fertilizzazione nel Registro delle operazioni colturali;
- verifica della presenza delle analisi del suolo;
- verifica della rispondenza del piano di concimazione ai criteri riportati nel disciplinari;
- verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti di cui al Registro delle operazioni colturali;
- verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti.

8.2.10.3.1.9.4.4. Gestione suolo

8.2.10.3.1.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni, per la parte inerente la gestione del suolo, nel Registro delle operazioni colturali
- controllo in loco con sopralluoghi anche speditivi nei periodi in cui vengono ordinariamente effettuate le

- l'esistenza dell'inerbimento permanente può essere controllato in situ
8.2.10.3.1.9.4.5. Irrigazione
8.2.10.3.1.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni
controllo delle registrazioni inerenti gli interventi irrigui nel Registro delle operazioni colturali oppure, nel caso di adesione a servizi telematici di consulenza all'irrigazione, presenza delle stampe della pagina di risposta del servizio
- il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato.
8.2.10.3.1.9.4.6. Taratura strumentale delle macchine irroratrici
8.2.10.3.1.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni
- verifica della presenza della certificazione volontaria attestante la taratura strumentale effettuata presso il centro prova autorizzato.

8.2.10.3.1.9.4.7. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.10.3.1.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

lavorazioni

verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati riportati nel Registro delle operazioni colturali e delle schede di magazzino

- Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella "M10 Tipologia 10.1.1" allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.10.1. (impegni agro-climatico ambientali) e successivi.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Fertilizzazione: i parametri per la valutazione della compensazione per questo impegno sono riferiti ai minori costi derivanti dal ridotto uso di fertilizzanti e dai maggiori oneri connessi al rispetto degli obblighi di frazionamento delle concimazioni di cui ai disciplinari per la produzione integrata. In relazione al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto il rispetto della pertinente pratica greening, di cui all'articolo 43 del REG UE 1307/2013, non determina nessun aumento dei costi aggiuntivi tra gli elementi di calcolo riferito all'impegno di cui si tratta.

Difesa e diserbo: i parametri per la valutazione della compensazione per questo impegno, sono riferiti ai maggiori costi derivanti per l'uso di prodotti fitosanitari classificati per minore tossicità . Rispetto alle norme di condizionalità, CGO10 e CGO4, l'impegno va oltre la norma perché è l'adesione volontaria ai disciplinari di produzione integrata volontaria , come previsto dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosaniari (PAN), e i maggiori costi sono valutati rispetto alla difesa integrata obbligatoria come definita nel PAN. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non

determinano aumenti dei costi aggiuntivi per operazioni di difesa delle colture.

Irrigazione: i parametri per la valutazione della compensazione per questo impegno, sono riferiti ai minori costi derivanti dal minor uso di acqua e dai maggiori oneri connessi alla tenuta delle registrazioni aggiuntive. Rispetto alle norme di condizionalità, BCAA 2, l'impegno va oltre la norma perché è l'adesione volontaria ai disciplinari di produzione integrata, come previsto dal PAN, e i maggiori costi sono stati computati rispetto alla difesa integrata obbligatoria come definita nel PAN. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni e non afferiscono a questo impegno.

Gestione suolo: rispetto alle norme di condizionalità, BCAA 2, l'impegno previsto va oltre tale norma. I costi riconosciuti sono afferenti ai maggiori oneri connessi per le registrazioni aggiuntive ed inseriti nei costi di transazione. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni e non afferiscono a questo impegno.

Avvicendamento colturale: per la compensazione di questo impegno, sono previsti solo i costi di redazione del piano colturale. Non sussistono norme di condizionalità relative all'impegno. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni.

Tenuta del registro aziendale: Le norme di condizionalità relative all'impegno fanno riferimento alle registrazioni obbligatorie previste dal CGO 4. I costi riconosciuti sono afferenti ai maggiori oneri connessi alle registrazioni aggiuntive ed inseriti nei costi di transazione. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni e non afferiscono a questo impegno.

Taratura strumentale delle macchine irroratrici: non sussistono norme di condizionalità relative all'impegno. I costi riconosciuti sono afferenti ai maggiori oneri connessi all'effettuazione delle operazioni di taratura presso i centri autorizzati. Tale costo è stato ripartito sui 5 anni d'impegno quale quota annuale di compensazione e inserita nei costi di transazione. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non riguardano le operazioni di taratura delle macchine irroratrici e pertanto non afferiscono a questo impegno.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.1.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.10.1.1. Avvicendamento colturale

8.2.10.3.1.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nella Condizionalità non vi sono obblighi pertinenti a tale impegno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le successioni

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di registrazione delle successioni

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla predisposizione della documentazione specifica per questo impegno

8.2.10.3.1.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori sono tenuti all'obbligo di diversificazione delle colture previsto dal greening. L'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.2. Difesa e diserbo:

8.2.10.3.1.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO10-Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Impegni vigenti:

- A. Registrazione degli interventi fitosanitari (registro dei trattamenti)
- B. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;

C. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Inoltre, per le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari per uso professionale c'è l'obbligo di disponibilità e validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

CGO4 -Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Obblighi vigenti:

- -Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari;
- -Corretto uso dei prodotti fitosanitari;
- -Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute umana effettuata sulle piante e sui prodotti vegetali;
- -Manipolazione corretta.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Rispetto del requisito minimo fitofarmaci - Impegno b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;

Impegno c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dal CGO10;

Impegno d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22.01.2014;

Impegno e) disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Difesa integrata obbligatoria (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e punto A.7.2.3 del PAN);

Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse i dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di

monitoraggio;

Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;

Materiale informativo e/o materiali per l'applicazione di difesa integrata.

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera b del DM 1420 del 26.02.2015: limitare la diffusione delle infestanti.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii)

Non è pertinente per tale impegno

8.2.10.3.1.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Difesa integrata obbligatoria (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e punto A.7.2.3 del PAN)

Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse i dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio

Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture

Materiale informativo e/o materiali per l'applicazione di difesa integrata.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.3. Fertilizzazione

8.2.10.3.1.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO1- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione regionale, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

In particolare:

Per le zone ordinarie

- obblighi relativi esclusivamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti (amministrativi, di stoccaggio e rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti zootecnici pari a 340 kg/ettaro/anno)

Per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola:

- obblighi relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei concimi (amministrativi; di stoccaggio; piano di concimazione; rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno;rispetto dei massimali di azoto per coltura).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Difesa integrata obbligatoria (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e punto A.7.2 del PAN) - utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione

Attività minime

Mantenimento	di una superficie agricola	(Reg. 1307/13, art.4)	par. I lettera c. punto ii):
1,1441161111111111	ar and supermere agricola	(1105) 120, 110, 110.	part receir e, parte n	,.

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii).

Non è pertinente per tale impegno

8.2.10.3.1.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli agricoltori ricorrono all'utilizzo di fertilizzante senza il ricorso alle analisi del terreno, sulla base delle asportazioni e delle rese massime attese per ogni specifica coltura. Ai fini della determinazione dell'impegno sono stati considerati ordinari gli obblighi relativi alla preedisposizione del piano di concimazione previsti per le zvn

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.4. Gestione suolo

8.2.10.3.1.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA4 – Copertura minima del suolo. Impegno b) si deve assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo nell'intervallo di tempo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso

BCAA5 -Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione: Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati: a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. La distanza massima tra i solchi acquai è fissata in 80 m. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni; b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori

(presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi
Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le lavorazioni
Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti
Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di registrazione delle lavorazioni
Attività minime
Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative a questo impegno
8.2.10.3.1.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti
Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti.
Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline
8.2.10.3.1.10.1.5. Irrigazione
8.2.10.3.1.10.1.5.1. Livello di riferimento
BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il

rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.
Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi
Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non n si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'irrigazione
Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti
Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di irrigazione
Attività minime
Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):
art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.
Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii).
Non è pertinente per tale impegno
8.2.10.3.1.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti
Gli agricoltori effettuano l'irrigazione sulla base di valutazioni empiriche sullo stato della coltura e con volumi di adacquamento utilizzati di consuetudine
Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.6. Taratura strumentale delle macchine irroratrici

8.2.10.3.1.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non sussistono obblighi specifici di condizionalità rispetto a questo impegno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015. Lettera a). ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

È eseguito il controllo dell'efficienza delle macchine in conformità a quanto previsto al punto A.3.6 del DM del 22 gennaio 2014

Attività minime

Non sussistono obblighi specifici rispetto a questo impegno

8.2.10.3.1.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori eseguono la regolazione e manutenzione periodica delle attrezzature, per mantenerle in efficienza (controllo funzionale obbligatorio), diverso dalla taratura volontaria effettuata presso centri autorizzati.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.7.1. Livello di riferimento
BCAA e/o CGO pertinenti
Nella Condizionalità non vi sono obblighi pertinenti a tale impegno
Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi
Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le operazioni colturali
Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti
Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusivamente la registrazione cronologica dei trattamenti fitosanitari eseguiti fino alla raccolta
Attività minime
Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla predisposizione della documentazione specifica per questo impegno
8.2.10.3.1.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti
Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti
Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.7. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.10.3.2. 10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica

Sottomisura:

• 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A

4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

La riduzione della sostanza organica dei suoli costituisce una minaccia per la fertilità e la produttività degli stessi.

La presente tipologia di intervento è articolata in due azioni:

azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli;

Entrambe le azioni intendono incentivare pratiche agronomiche volte alla conservazione e all'incremento della sostanza organica dei terreni agricoli attraverso l'apporto di matrici organiche e di tecniche agronomiche conservative.

Ai fini del presente tipologia d'intervento si intendono per matrici organiche ammendanti e letami, mentre per quanto attiene le tecniche agronomiche conservative dei suoli si fa riferimento alla semina su sodo, alla non lavorazione e alla lavorazione minima.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Le superfici a pagamento per l'azione 10.1.2.2 possono variare di anno in anno del 20% al massimo nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 1306/2013.

Azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

Impegni previsti dell'azione 10.1.2.1

1) apporto di ammendanti commerciali (ammendante compostato verde/ammendante compostato misto) individuati tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgvo 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"

(impegno remunerato):

- 1a) distribuire nell'arco di 5 anni una quantità di ammendante uguale o superiore a 12,5 t di sostanza secca/ettaro che corrisponde a un minimo 2,5 t s.s/ha/anno
- 1b) frazionare l'apporto di ammendante negli anni, secondo il piano di spandimento allegato alla domanda di aiuto, e aggiornato nelle conferme annuali, per almeno n. 3 apporti in 5 anni, di cui il primo entro il primo anno dell'impegno, il secondo entro il terzo anno ed il terzo entro il quinto anno;
- 1c) rispettare, nelle distribuzioni annuali, i limiti previsti nei disciplinari di produzione integrata in rapporto al tenore di sostanza organica del suolo;
- 1d) conservare per il periodo di impegno le fatture comprovanti l'acquisto di ammendanti;
- 1e) eseguire le analisi del terreno relative alla tessitura e al carbonio organico, all'inizio dell'impegno, di supporto al piano di spandimento, metterne a disposizioni i dati e conservare i certificati per tutto il periodo dell'impegno;
- 1f) compilare il registro delle operazioni colturali.
- 2) Apporto di letame: impegno volontario aggiuntivo, con l'esclusione delle aziende zootecniche ,per l'utilizzo nelle pratiche di fertilizzazione del letame come definito all'art. 2, comma 1, lettera e) della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012 in attuazione del d.lgs 152/2006 e del DM del 7 aprile 2006 (impegno remunerato)
 - 2a) soddisfare il fabbisogno di azoto delle colture, calcolato sulla base delle asportazioni, con almeno il 50% di azoto proveniente da letami (di provenienza biologica nelle aziende che aderiscono ai sistemi di controllo per l'agricoltura biologica)
 - 2b) conservare per il periodo di impegno il Documento di trasporto (DDT) attestante la movimentazione del letame;
 - 2c) eseguire l'analisi del terreno relativa all'azoto totale, all'inizio dell'impegno, di supporto al piano di spandimento metterne a disposizioni i dati e conservare i certificati per almeno 5 anni;

Si specifica che trattasi di letame maturo proveniente esclusivamente da allevamenti che impiegano la lettiera, fatta esclusione dei seguenti materiali assimilati ai letami: lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli; deiezioni di avicunicoli, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali; le frazioni palabili risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici; i letami, i liquami e/o i materiali ad esso assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio.

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni e riguarda la SAU aziendale oggetto dei pagamenti compensativi previsti dalla tipologia di intervento, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una durata non inferiore ai 2 anni.

Azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

Impegni previsti dell'azione 10.1.2.2

- 1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli (impegno remunerato)
 - 1a) effettuare la semina su sodo, mediante utilizzo esclusivo di "non lavorazione" (no till) ovvero effettuare la "lavorazione a bande (strip till);
 - 1b) mantenimento in campo dei residui colturali senza interramento e asportazione; è consentito il pascolo;
 - 1c) allegare alla domanda di aiuto il piano colturale annuale dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio: non si effettua cioè la successione della stessa coltura praticata nell'anno precedente;
 - 1d)aggiornamento annuale del piano colturale;
 - 1e) Registrazione della pratiche colturali.

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni e riguarda la SAU aziendale oggetto dei pagamenti compensativi previsti dalla tipologia di intervento, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una durata non inferiore ai 2 anni.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ettaro/anno)

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- DGR n. 771/2012 "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del Dlgvo 152/2006 delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del Dlgvo 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, in attuazione dell'art. 3 della L.R del 22 novembre 2010, n. 14 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola.
- DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 15414 del 10.12.2013.
- D.Lgs 75/2010 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

• Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

Per l'azione 10.1.2.1 sono escluse le aziende zootecniche.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell'azienda e gli impegni previsti vanno oltre la condizionalità

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1.
- Per l'azione 10.1.2.1 non sono ammissibili gli allevamenti.

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento al perseguimento di obiettivi di tutela ambientale in aree ad agricoltura intensiva e semi intensiva:

- aziende ricadenti nelle Macroaree B e C;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà (tab. 8 - tab. 9)

L'Azione 10.1.2.1 è cumulabile con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

l'Azione 10.1.2.2 è cumulabile con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

Per la valutazione dei pagamenti compensativi della tipologia 10.1.2 con le misure cumulabili, tutti i calcoli sono stati effettuati in maniera combinata (tab. 10 che riporta schema di cumulabilità e relativi importi all'interno della misura 10)

Anche in presenza di cumulabilità con le tipologie di intervento e azioni della misura 10 il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

La presente tipologia di intervento è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

Tabella 8 – importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.2.1

Azione 10.1.2.1 a (Spandimento ammendante compostato commerciale)	Azione 10.1.2.1 b — Supplemento impegno volontario aggiuntivo (Spandimento letame)		
€/ha	€⁄ha		
78	65		

Tab 8

Tabella 9 – importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.2.2

Gruppo di colture	Impegno "Semina su sodo"	Impegno "lavorazione a bande"
	€/ha	€/ha
cerealicole	162	101
foraggere	468	370

Tab 9

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti 10 a)

	tipologia 10.1.1	tipologia 11.1.1	tipologia 11.2.1
tipologia 10.1.2.1	X	X	X
tipologia 10.1.2.2	X	X	X

Tab 10 a)

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti 10 b)

	_	The second secon	vo tipologia la tipologia	
Gruppo di colture	Tutte le macroaree	Macroarea A/B	Macroarea C/D	Tutte le macroaree
olivo	459			
vite	792			
fruttiferi maggiori		842	795	
fruttiferi minori		900*	697	
ortive		526	293	
officinali	351			
cerealicole	193			229
industriali	600*			
foraggere	251			556
floricole	600*			
IV gamma	399			

^{*}I pagamenti sono adeguati ai massimali previsti all'allegato II del Reg. UE 1305/2013

Tab 10 b)

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti 10 c)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.2.1 nella combinazion e con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.1		Importo di cui alla tipologia 10.1.2.2 nella combinazion e con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.2	
	Tutte le macroaree	Tutte le macroare e	Tutte le macroare e	Macroare e C e D	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree
olivo	65	887				
vite	65	965				
fruttiferi maggiori	65		965	965		
fruttiferi minori	65		965	965		
ortive	65		665	665		
officinali	65	665				
cerealicol e	65	465			101	501
industriali	65	665				
Foraggere escluso pascolo	65	519			370	824

Tab10 c)

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti 10 d)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.2.1 nella combinazion e con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.2.1			Importo di cui alla tipologia 10.1.2.2 nella combinazion e con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.2.2
	Tutte le macroaree	Tutte le macroare e	Tutte le macroare e	Macroare e C e D		Tutte le macroaree
Olivo	65	664				
vite	65	965				
fruttiferi maggiori	65		965	965		
fruttiferi minori	65		965	965		
ortive	65		665	665		
officinali	65	665				
cerealicol e	65	394			101	430
industriali	65	665				
Foraggere escluso pascolo	65	424			370	729

Tab 10 d)

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda (R9);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
- Registrazione delle operazioni (M9);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo (M9);
- Presenza delle analisi del terreno (per l'azione 10.1.2.1) (M9);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M5);
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento (M8).

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.2.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.9.4.1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

8.2.10.3.2.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni delle operazioni colturali e delle semine in un apposito registro;
- verifica della presenza in azienda di macchine adeguate al rispetto dell'impegno o in alternativa adeguata documentazione rilasciata dal prestatore di servizi che dimostri l'utilizzo di macchine idonee (contoterzista);

- verifica in campo della presenza dei residui delle colture precedenti e delle condizioni superficiali del
suolo non lavorato;
- verifica della presenza del piano colturale attestante il rispetto del vincolo del divieto di ristoppio.

8.2.10.3.2.9.4.2. Apporto di ammendanti

8.2.10.3.2.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni inerenti l'apporto di ammendanti al terreno in un apposito Registro
- presenza del piano di spandimento degli ammendanti commerciali e della sua conformità a quanto previsto dall'azione in relazione alle dosi e alle epoche di spandimento.
- verifica del rispetto dei limiti massimi di ammendanti previsti nei disciplinari di produzione
- verifica della presenza delle fatture di acquisto degli ammendanti
- verifica della presenza delle analisi del terreno

8.2.10.3.2.9.4.3. Apporto di letame

8.2.10.3.2.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni degli apporti di letame nel registro delle utilizzazioni degli effluenti di allevamento DGR 771/2012
- verifica degli apporti di azoto da letame, riportati nel registro delle utilizzazioni degli effluenti di allevamento, rispetto al fabbisogno di azoto delle colture calcolato sulla base di un piano di concimazione semplificato
- presenza del piano di concimazione semplificato
- verifica della presenza dei documenti di trasporto attestanti la movimentazione dei letami

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella "M10 Tipologia 10.1.2" allegata al presente programma (sezione <i>Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali</i>) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.2.10.1 e successivi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Azione 10.1.2.1

- 1) Apporto di ammendanti commerciali. L'impegno è superiore alla BCAA6, che prevede pratiche per il non deterioramento della sostanza organica del suolo. I costi aggiuntivi presi in considerazione nel calcolo compensativo riguardano esclusivamente le spese per l'integrazione nel terreno degli ammendanti commerciali. Nel calcolo combinato con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 si è tenuto conto, dei maggiori oneri connessi all'obbligatorietà dell'analisi del terreno, di supporto al piano di spandimento, e della riduzione dei costi per il minore utilizzo di fertilizzanti. I maggiori oneri per le registrazioni aggiuntive nel registro delle operazioni colturali e piano di spandimento non sono stati considerati nel calcolo del pagamento compensativo. Rispetto al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto le pratiche greening, di cui all'articolo 43 del REG UE 1307/2013, non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per l'integrazione di ammendanti al terreno e non afferiscono a questo impegno.
- 2) Apporto di letame. L'impegno volontario aggiuntivo è attuabile solo da aziende non zootecniche, che rispettano il CGO1, in particolare i vincoli per l'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamenti e i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti (obblighi amministrativi, di stoccaggio, piano di concimazione, rispetto dei massimali di azoto per coltura) e registrano gli apporti del letame nel registro delle utilizzazioni previsto dalla normativa regionale (DGR 771/2012). L'impegno è superiore all'ordinarietà in quanto prevede una quantità minima di letame (metà del fabbisogno azotato delle colture) e il calcolo del pagamento compensativo riguarda le spese per lo spandimento. Nel calcolo combinato con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 si è tenuto conto, dei maggiori oneri connessi all'obbligatorietà dell'analisi del terreno, di supporto al piano di spandimento, e della riduzione dei costi per il minore utilizzo di fertilizzanti.Rispetto al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto le pratiche greening, di cui all'articolo 43 del REG UE 1307/2013, non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per lo spandimento del letame e non afferiscono a questo impegno.

Azione 10.1.2.2

Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli. L'impegno prevede limitazioni alle operazioni al terreno, nel rispetto della BCAA4 e della BCAA6, che devono essere effettuate solo con operatrici specifiche (semina per la tecnica sod seeding) o con tecniche particolari (lavorazioni a bande). Nel calcolo compensativo è stato considerato il minor guadagno che si ottiene con le tecniche previste dall'impegno, al netto dei minori costi per operazioni colturali. Per l'impegno di non praticare il ristoppio, non è stata calcolata nessuna compensazione. Rispetto al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto le pratiche greening, di cui all'articolo 43 del REG UE 1307/2013, non afferiscono all'impegno del "sod seeding" e del "minimum tillage", che riguardano ai limiti delle lavorazioni consentite e nessuna compensazione è stata calcolata per il divieto di ristoppio, né per il mantenimento in campo dei residui colturali, anche disponibili al pascolo.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.2.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.10.1.1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

8.2.10.3.2.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA4: copertura minima del suolo impegno b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse, in assenza di sistemazioni ovvero fenomeni di soliflusso si deve assicurare una copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio.

BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Impegno per questa BCAA è la corretta gestione dei residui colturali: per le superfici a seminativi, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità).

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non sono presenti ulteriori requisiti regionali o nazionali.

Attività minime

Mantenimento

Articolo 2 comma 1 lettera a) del DM prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ssmmii

Articolo 2 comma 2 lettera a) del DM 1420 del 26 febbraio 2015

Attività minima

Articolo 2 comma 1 lettera b del DM prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ssmmi

8.2.10.3.2.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà si effettuano tutte le lavorazioni finalizzate alle maggiori rese della coltura. L'impegno

proposto non si sovrappone alla baseline
8.2.10.3.2.10.1.2. Apporto di ammendanti
8.2.10.3.2.10.1.2.1. Livello di riferimento
BCAA e/o CGO pertinenti
BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Impegno per questa BCAA è la corretta gestione dei residui colturali: per le superfici a seminativi, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.
Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi
Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:
A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).
Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1
Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti
D.Lgs 75/2010, ai sensi del Reg Cee 2003/2003 relativo ai concimi
Attività minime
Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone
condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le
consuetudini locali.
Attività minima (Dog 1207/12 aut 4 non Hottore a nunta iii)

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii)

8.2.10.3.2.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà l'uso degli ammendati è saltuario e non tiene conto di giusti intervalli di distribuzione per garantire l'obiettivo del mantenimento di una buona strutturazione del suolo per il contributo dato dalla presenza di sostanza organica. L'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.2.10.1.3. Apporto di letame

8.2.10.3.2.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO1- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Per le zone ordinarie obblighi relativi esclusivamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti (amministrativi, di stoccaggio; rispetto del massimale di azoto al campo pari a 340 kg/ettaro/anno).

Per le ZVN obblighi relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei concimi (amministrativi; di stoccaggio; piano di concimazione; rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno; rispetto dei massimali di azoto per coltura).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e

all'agricoltura biologica,	, ai sensi, rispettivamente,	, dell'art. 28 e dell'art.	29 del regolamento (C	E) n.
1305/2013:				

A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

L'uso dei fanghi di depurazione e dei reflui oleari è vietato sulle superfici ove si effettua lo spandimento degli effluenti di allevamento, ai sensi della DGR 771/2012

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii)

8.2.10.3.2.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà l'uso del letame è limitato alle aziende zootecniche. L'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.3. 10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi

Sottomisura:

• 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia d'intervento prevede tre azioni specifiche e separate:

azione 10.1.3.1: Gestione attiva di "infrastrutture verdi" realizzate con la tipologia di intervento 4.4.2;

azione 10.1.3.2: Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica.

azione 10.1.3.3: Azioni di tutela dell'habitat 6210

Essa concorre in maniera significativa al rispetto delle priorità trasversali del programma ambiente e cambiamento climatico per le motivazioni che verranno dettagliate di seguito, azione per azione; analoghe misure sono promosse e suggerite anche nelle misure di accompagnamento (azione A.6.1 del Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4b: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20 % al massimo, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013.

Gli impegni proposti con questa operazione sono volontari e non si sovrappongono con gli obblighi previsti all'articolo 30 del Regolamento UE 1305/2013.

Impegni previsti dell'azione 10.1.3.1

- 1. Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2 (impegno remunerato)
 - 1a) gestione senza input chimici di sintesi delle strutture verdi realizzate sulla SAU aziendale con la tipologia di intervento 4.4.2 (nel limite massimo del 10% e del 20% della SAU connessa all'impegno, rispettivamente per le colture arboree e per le colture annuali);
 - 1b) L'agricoltore deve mantenere in buone condizioni strutturali, con almeno due operazioni annuali di manutenzione, i ciglionamenti e terrazzamenti;
 - 1c) Per le fasce tampone: tagliare la fascia erbacea almeno due volte l'anno;
 - 1d) Controllo della densita delle siepi ,dei filari e dei boschetti. Regolamentare le potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari arboree e arbustive, nel rispetto del principio di "densità colma"; nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra le piante ad alto fusto che non dovrà risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare

superiore a 2 m.

- 2. Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali(impegno non remunerato)
 - 2a) Registrazione di tutte le operazioni (manutenzione, potatura, sfalcio, scerbatura malerbe, ecc.) sul registro aziendale.

Impegni previsti dell'azione 10.1.3.2

- 1 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale (impegno remunerato)
- 1a) Seminare in primavera colture a perdere su superficie a seminativo senza uso di fitofarmaci e di fertilizzanti, e possono riguardare l'intero appezzamento o fasce marginali agli appezzamenti della larghezza minima di 10 metri, nel limite del 20% della SAU aziendale a seminativi sotto impegno il che equivale a ridurre il fabbisogno di erbicidi, fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi chimica e organici per le colture presenti sulle superfici connesse alle colture a perdere, pari al 20%. Inoltre, comunicare con un preavviso di almeno 10 giorni, la data dello sfalcio della coltura a perdere, che deve essere effettuato non prima del 15 marzo dell'anno successivo a quello della semina.
- 1b) Registrazione delle operazioni colturali.(impegno non remunerato)

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni e riguarda la SAU aziendale oggetto dei pagamenti compensativi previsti dalla tipologia di intervento, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una durata non inferiore ai 2 anni.

Impegni previsti dell'azione 10.1.3.3

- 1. Azioni di tutela nella aree ricadenti nella rete natura 2000 caratterizzate dalla presenza dell'habitat 6210 (impegno remunerato)
- 1a) conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato
- 1b) la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda
- 1c) effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita
- 1d) mantenere in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,1 UBA a ettaro.

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (euro/ettaro/anno).

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità);
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).
- DM del 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di Natura 2000 e nelle aree naturali protette
- DM del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.3.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. . Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell'azienda e gli impegni previsti vanno oltre la condizionalità

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- solo per l'azione 3.1, hanno realizzato uno o più investimenti previsti nell'ambito della tipologia di operazione 4.4.2 della Sottomisura 4.4 "Creazione e/o ripristino di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario";
- solo per l'azione 3.2 e 3.3 hanno superfici ricadenti nella rete Natura 2000;
- coltivano superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1.

Per l'azione 3.3 l'ammissibilità al pagamento compensativo deve riguardare la superficie di un'intera particella catastale investita a colture cerealicole/foraggere

8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento:

- alle aziende ubicate in aree ricadenti in aree svantaggiate;
- alle aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel relativo piano di gestione di bacino idrografico.

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (Titolo VI, Capo I del Reg. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art.4, par.1, lett.c, punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.1 sono cumulabili con la tipologia di intervento 10.1.1 e con la

misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.2 sono cumulabili con la tipologia di intervento 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.3 sono cumulabili con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

Anche in presenza di cumulabilità con le tipologie di intervento e azioni della misura 10 il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

Tabella 11 importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.3.1

Azione 10.1.3.1	Pagamento compensativo Tipologia 10.1.3.1
	€/ha
Colture perenni (olivo, vite, fruttiferi maggiori, fruttiferi minori)	
(investimento non produttivi sul 10% della SAU)	77
Colture annuali (ortive, cerealicole,	
industriali, foraggere) (investimento	
non produttivi sul 20% della SAU)	211

Tab 11

Tabella 12 importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.3.2

Azione 10.1.3.2	Pagamento compensativo Tipologia 10.1.3.2 €/ha
COLTURE CERALICOLE	127
FORAGGERE	250

Tab 12

Tabella 13 importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.3.3

Tipologia di intervento 10.1.3.3
€/ha
447

Tab 13

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

Tab 14 a)

		tipologia	tipologia
	10.1.1	11.1.1	11.2.1
tipologia 10.1.3.1	X	X	X
tipologia 10.1.3.2	X	X	X
tipologia 10.1.3.3		X	

Tab 14 a)

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

Tab 14 b)

	Pagamento combinato con la	Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.2		
Gruppo di colture	Tutte le macroaree	Macroarea A/B	Macroarea C/D	Tutte le macroaree
olivo	471			
vite	804			
fruttiferi maggiori		854	807	
fruttiferi minori		900*	709	
ortive		600*	439	
cerealicole	339			255
industriali	600*			
foraggere	397			436

^{*!} pagamenti sono adeguati ai massimali previsti all'allegato II del Reg. UE 1305/2013

Tab 14 b)

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

14c)

146)								
	Importo di cui alla tipologia 10.1.3.1 nella combinazio ne con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.1		Importo di cui alla tipologia 10.1.3.2 nella combinazio ne con la tipologia 11.1.1	Pagament o compensat ivo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.2	Importo di cui alla tipologia 10.1.3.3 nella combinazi one con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.3	
		Tutte le macroare e	Macroare e A e B	Macroaree C e D		Tutte le macroare e		Tutte le macroaree
olivo	50	872						
vite	50	950						
fruttiferi maggiori	50		950	950				
fruttiferi minori	50		950	950				
ortive	70		670	670				
cerealicole	70	470			53	453		
industriali	70	670						
Foraggere escluso pascolo	70	524			179	633		
Zootecnia biologica bovini (supplemento max conseguibile con max 2 UBA/ha)							447	650
Zootecnia biologica bufalmi (supplemento max conseguibile con max 2 UBA/ha)							447	855

Tab 14 c)

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

14d)

	cui alla compensa tipologia 11 tipolo 10.1.3.1 nella combina		Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.3.1		Importo di cui alla tipologia 10.1.3.2 nella combinazione con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con 1a tipologia 10.1.3.2
		Tutte le macroaree	Macroaree A e B	Macroaree C e D		Tutte le macroaree
olivo	50	649				
vite	50	950				
fruttiferi maggiori	50		950	950		
fruttiferi minori	50		950	950		
ortive	70		670	670		
cerealicole	70	399			53	382
industriali	70	670				
Foraggere escluso pascolo	70	429			179	538

Tab 14 d)

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)

8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
- Registrazione delle operazioni (M8)
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo (M9)
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M5)
- Per i pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato un calcolo specifico per tener conto dei costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013 (M8)

8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.3.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.9.4.1. 10.1.3.1 Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali

8.2.10.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazione di tutte le operazioni colturali nel registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino.

8.2.10.3.3.9.4.2. 10.1.3.1 Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2

8.2.10.3.3.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo sul registro aziendale della riduzione nell'uso di imput chimici (fertilizzanti, e prodotti

fitosanitari) nel limite massimo del 10% per le colture perenni e del 20% per le colture annuali rispetto ai limiti previsti dai disciplinari per la produzione integrata .

Controllo in campo delle operazioni di mantenimento dell'investimento non produttivo realizzato

8.2.10.3.3.9.4.3. 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale

8.2.10.3.3.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo sul registro aziendale della riduzione nell'uso di imput chimici (fertilizzanti, e prodotti fitosanitari) pari al 20% per la coltura presente sulla superficie a pagamento rispetto ai limiti previsti dai disciplinari per la produzione integrata
- Registrazione di tutte le operazioni colturali nel registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.10.3.3.9.4.4. 10.1.3.3 Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 con habitat 6210

8.2.10.3.3.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

-	Verifica	amministrativa	sulle	superfici;

-	control	$\parallel 1$	1n	loco.

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella "M10 Tipologia 10.1.3" allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.3.10.1 e successivi (impegni agro-climatico-ambientali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devone	i

norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per la tipologia

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Azione 10.1.3.1

Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2 - L'impegno riguarda strutture non produttive che occupano superfici oltre gli obblighi di cui alle attività minime e di mantenimento delle superfici, normate con il DM 23/11/2014, che impongono almeno un'operazione annuale ed alla BCAA1, che prevede la creazione ed il mantenimento delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua, alla BCAA7 mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e al CGO 2 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La valutazione dei pagamenti compensativi è stata effettuata considerando il minore reddito sulla SAU eccedenti gli impegni di baseline(fasce tampone). In merito all'applicazione del greening, per evitare il rischio di doppio finanziamento per la pratica EFA, il pagamento compensativo per le superfici sotto impegno, viene ridotto considerando escluso dal sostegno la superficie massima sulla quale un beneficiario può costituire un'EFA. Tanto premesso il pagamento che ne deriva è pari al mancato guadagno al netto delle operazioni aggiunti (mantenimento e cura della superficie

non produttiva) e non comprende costi per le ulteriori registrazioni.

Azione 10.1.3.2

Il riferimento alle nome di condizionalità è la BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Il pagamento compensativo è stato valutato come mancato reddito al netto dei minori costi per la sottrazione della superficie all'attività produttiva. In merito all'applicazione del greening, per evitare il rischio di doppio finanziamento per la pratica EFA, il pagamento compensativo per le superfici sotto impegno, ridotto considerando escluso dal sostegno la superficie massima sulla quale un beneficiario può costituire un'EFA. Tanto premesso il pagamento che ne deriva è pari al mancato guadagno al netto delle operazioni aggiunti (mantenimento e cura della superficie non produttiva) e non comprende costi per le ulteriori registrazioni.

Azione 10.1.3.3

L'impegno fa riferimento alla BCAA5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione e alla BCAA6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Il calcolo compensativo è stato effettuato considerando il mancato guadagno per la conversione in pascolo delle colture interessate (cerealicole e foraggere). Inoltre, tale impegno non si sovrappone alla pratica greening in quanto riguarda superfici ex seminativi che non rientrano tra le superfici investite a pascolo permanente al 2015.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.3.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.10.1.1. 10.1.3.1 Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali

8.2.10.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO4 Reg. (CEE) n.178/2002 del parlamento Europeo e del consiglio che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità Europa per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le operazioni colturali.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusivamente la registrazione cronologica dei trattamenti fitosanitari eseguiti fino alla raccolta.

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla predisposizione della documentazione specifica per questo impegno.

8.2.10.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline.

8.2.10.3.3.10.1.2. 10.1.3.1 Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2

8.2.10.3.3.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Costituzione/non eliminazione di fasce inerbite di larghezza pari a 5 metri, lungo i corsi d'acqua secondo le prescrizioni vigenti, sulle quali vige il divieto di fertilizzazione

CGO 2- Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7

BCAA 7 –Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 Fertilizzanti

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1

Fitofarmaci

Impegno d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22.01.2014;

Impegno e) disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di gestire senza input chimici le strutture sotto impegno.

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola:

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera a)

DM 1420 del 26.02.2015:

art. 2 paragrafo 2 lettera a)prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; lettera c): mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali Attività agricola minima DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali. 8.2.10.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti L'agricoltore ottempera agli obblighi del greening e rispetta la legislazione vigente. Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline 8.2.10.3.3.10.1.3. 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale
Attività agricola minima DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali. 8.2.10.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti L'agricoltore ottempera agli obblighi del greening e rispetta la legislazione vigente. Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline
DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali. 8.2.10.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti L'agricoltore ottempera agli obblighi del greening e rispetta la legislazione vigente. Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline
DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali. 8.2.10.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti L'agricoltore ottempera agli obblighi del greening e rispetta la legislazione vigente. Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline
8.2.10.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti L'agricoltore ottempera agli obblighi del greening e rispetta la legislazione vigente. Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline
L'agricoltore ottempera agli obblighi del greening e rispetta la legislazione vigente. Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline
L'agricoltore ottempera agli obblighi del greening e rispetta la legislazione vigente. Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline
Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline
8.2.10.3.3.10.1.3. 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale
8.2.10.3.3.10.1.3. 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale
8.2.10.3.3.10.1.3.1. Livello di riferimento
BCAA e/o CGO pertinenti
BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi
Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non n si individuano requisiti minimi pertinenti .
Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti
Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno

Attività minime

Attività agricola minima:

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale e DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali

8.2.10.3.3.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori rispettano le pratiche greening, oltre ai pertinenti obblighi e, di consuetudine, non lasciano superfici con produzioni in campo senza raccoglierle o incorporarle al terreno. L'impegno proposto non si sovrappone alla *baseline*.

8.2.10.3.3.10.1.4. 10.1.3.3 Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 con habitat 6210

8.2.10.3.3.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione regionale, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

In particolare:

Per le zone ordinarie

- rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti zootecnici pari a 340 kg/ettaro/anno

Per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola:

- rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, realizzazione di solchi acquai temporanei

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente per questo impegno.		

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno.

Attività minime

Attività agricola minima:

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale e DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali

8.2.10.3.3.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori rispettano le pratiche greening, oltre ai pertinenti obblighi e, di consuetudine, non convertono le superfici a seminativi in pascolo.

L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.

8.2.10.3.4. 10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica

Sottomisura:

• 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Questa tipologia di intervento contribuisce direttamente alla focus area 4.a e in maniera trasversale alla 4.b.

L'analisi SWOT ha evidenziato che il ricco patrimonio di biodiversità vegetale della Regione Campania, caratterizzata nell'ambito della precedente programmazione PSR 2007-2013 (S11) è seriamente minacciato di erosione genetica e declino nelle aree agricole (W43).

La tipologia di intervento mira pertanto a favorire l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche autoctone attraverso la coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione di interesse per l'agricoltura campana negli areali d'origine, consapevoli che ciò è reso più efficace se si riattivano le relative filiere produttive.

Le risorse genetiche ammesse a sostegno sono le colture erbacee e quelle da frutto (escluso la vite) a rischio di estinzione indicate nei bandi e iscritte nel Repertorio regionale delle risorse genetiche istituito con il Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione di seguito denominato Regolamento per la tutela della biodiversità campana. Le risorse vegetali a rischio di estinzione attualmente iscritte al Repertorio sono quelle già individuate come tali nel precedente PSR 2007-2013 della Campania e caratterizzate dal punto di vista morfofisiologico nell'ambito della misura 214 azione f2 come evidenziato nell'analisi di contesto del PSR 2014-2020 della Regione Campania. Inoltre al Repertorio è attualmente inserita una risorsa genetica già iscritta come "varietà da conservazione" nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agricole ai sensi del dlgs 149 del 29.10.2009 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2008/62/CE. Il Repertorio potrà essere integrato con le altre risorse genetiche a rischio di estinzione caratterizzate nell'ambito della sottomisura 10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura e comunque sottoposte alla valutazione della Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario istituita con il Regolamento per la tutela della biodiversità campana. Tali risorse sono riportate nel paragrafo 8.2.10.3.4.9.10 "informazioni specifiche della misura".

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e non oltre il 20%.

Impegni obbligatori (Tabella 14 elenco degli impegni descrizione e significato agronomico e ambientale)

La durata degli impegni è quinquennale, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo devono avere una durata non inferiore ai 2 anni. L'estensione della superficie indicata nella domanda per accedere agli aiuti per il primo anno, va rispettata per ogni anno di impegno, anche se su parcelle diverse, nel rispetto dell'areale di coltivazione indicato per ciascuna risorsa genetica.

Tabella 14 elenco degli impegni descrizione e significato agronomico e ambientale

Impegno	Descrizione dell'impegno	Significato ambientale ed agronomico
Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale previsto dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana	Utilizzo esclusivo durante l'impegno di varietà locali iscritte nel Repertorio regionale	Le varietà locali sono maggiormente adattate alle condizioni ambientali nelle quali si sono sviluppate e la loro reintroduzione a lungo andare crea maggiore adattamento ai cambiamenti climatici e conseguenti minori input richiesti dalla pianta in termini di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e minor apporto di acqua Sono caratterizzate da basse rese e standard qualitativi merceologici inferiori alle varietà convenzionali

Tabella 14 elenco degli impegni descrizione e significato agronomico e ambientale

8.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (euro/ettaro/anno).

8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento UE n. 1306/2013 Titolo VI Condizionalità e allegato 2 dello stesso
- Regolamento UE n. 1307/2013
- Direttiva del Consiglio nn. 2008/62/CE e decreto legislativo nazionale n. 149 del 29/10/2009, di attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica,

- nonchè per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
- Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.4.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 3 e 6 dell'articolo 28 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario dell'aiuto deve dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1. Per i coltivatori custodi rinuncia al rimborso erogato nell'ambito della tipologia 10.2.1.

8.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Per rafforzare l'efficacia ambientale dell'intervento, se del caso, saranno applicati criteri di selezione che attribuiscono priorità di finanziamento:

• alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013, per favorire lo sviluppo di filiere

produttive specifiche per le varietà locali tradizionalmente riconosciute e in particolare per le sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5;

• alle aziende ubicate in aree protette/rete Natura 2000

8.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati mediante il confronto fra i costi e i ricavi delle coltivazioni ordinarie e i costi e i ricavi delle risorse genetiche a rischio di estinzione oggetto di diffusione.

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

La presente tipologia di intervento non è cumulabile con la tipologia di intervento 10.2.1; è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020; è compatibile e cumulabile con la misura 11.

Azione 10.1.4: Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica (Tabella 15 – tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.4).

Nella combinazione della tipologia 10.1.4 con la tipologie dell'intervento 10.1.1, con cui è compatibile, i pagamenti compensativi sono cumulabili fino al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

Gruppi di specie	10.1.4 - Pagan	0 00	- 11 e tipologia 10.1.4 -
Fruttiferi	900	900	900
Ortive	600	600	600
Mais	600	600	600
Leguminose granella	da 558	475	475

Tabella 15 – tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.4

8.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- mancato rispetto degli impegni (R5);
- difformità di superficie e del tipo di coltura soggette ad impegno (R6);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8a)
- rischio del doppio finanziamento con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (R8b);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);

8.2.10.3.4.9.2. Misure di attenuazione

- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda(M5);
- Per le difformità relative all'estensione delle superfici, registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato

- escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013 (M8a);
- Il calcolo del pagamento compensativo di cui alla presente tipologia di intervento è stato effettuato tenendo conto delle minori performance produttive rispetto alle varietà convenzionali ed attualmente non vi è rischio di sovrapposizione con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (M8b);
- Attestazioni relative all'appartenenza delle varietà locali oggetto di impegno, alle varietà presenti nell'elenco riportato al paragrafo 8.2.10.3.4.10 (informazioni specifiche della misura) (M9).

8.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.4.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.9.4.1. Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale

8.2.10.3.4.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo per verificare il rispetto all'appartenenza delle varietà locali oggetto di impegno, alle varietà iscritte nel Repertorio regionale;

controllo delle registrazioni delle operazioni colturali e delle semine in un apposito registro

8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella "M10 Tipologia 10.1.4" allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.4.10.1 e successivi (impegni agro-climatico-ambientali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Elenco delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica sono elencate nelle figure che seguono:

Risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione					
FRUTTIFERI - ELENCO VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE					
MELO	ALBIO	cocco	CILIEGIO	PESCO	SUSINO
Acquata	Abate	Portuallara	Antuono	Angelo marzocchella	Biancolella di Ottavia
Agostinella rossa	Abatone	Presidente	Bologna	Bellella di Melito	Botta a muro bianca
Aitaniello	Acqua di Serino	Puscia	Campanarella	Ciccio Petrino	Coglie 'e piecuro ner
Ambrosio	Antonianello	Puzo	Camponica	Lampetella	Core
Ananassa	Aronzo	Resina	Casanova	Picarella	Del Carmine
Arancio	Boccuccia Grossa	Russulella	Cavaliere	Rossa tardiva di Caiazzo	Di Spagna
Arito	Cafona III	San Francesco	Cervina	Zingara nera	Fele
Austegna	Campana	San Giorgio	Cornaiola		Fiaschetta
Austina	Cardinale	Sant'Antonio	Culacchia		Fiocco bianco
Cancavone	Carpona	Scassulillo	Cuore		Genova giallo-verde
Cannamela	Cerasiello	Scecquagliella II	Della calce		Marchigiana
Cape 'e ciuccio	Cerasiello II	Schiavona	Don Vincenzo		Mbriaca
Carne	Cerasona	Scialò	Lattacci		Melella
Cerrata	Cristiana	Secondina	Limoncella		Occhio di bue
Chianella	Diavola	Setacciara	Maggiaiolella		Ottaianese
Cusanara	Don Aniello	Signora	Marfatana		Pannanorese
Del pozzo	Don Gaetano	Silvana	Melella		Pappagona gialla
Fierro	Fronne Fresche	Sonacampana	Montenero		Pappagona verde
Fragola	Giorgio 'a Cotena	Sorrentino	Mulegna na nera		Pezza rossa
Latte	Limoncella	Stella	Mulegna na riccia		Preta 'e zucchero
Lazzarola	Lisandrina	Stradona	Napoletana		Prunarina
Martina	Macona	Taviello	Paccona		Rachele
Melone	Maggese	Tre P	Pagliarella		Riardo
Morra	Magnalona	Vicario	Passaguai		Santa Maria
Paradiso	Mammana	Vicienzo 'e Maria	Patanara		Santa Paola
Parrocchiana	Montedoro	Zeppa 'e Sisco	Pomella		Scauratella
Prete	Monteruscello	Zeppona	Regina		Turcona
Re	Nanassa	Zi Ramunno	Regina del mercato		
S. Francesco	Nennella		S. Giorgio		
S. Giovanni	Nonno		S. Michele		
S. Nicola	Ottavianese		Sant'Antonio		
Sole	Palummella II		Santa Teresa		
Suricillo	Panzona		Sbarbato		
Tenerella	Paolona		Silvestre		
Trumuntana	Pazza		Zuccarenella		
Tubiona	Pelese Correale				
Vivo	Pelese di Giovaniello)			
Zampa di cavallo	Piciona				
Zitella					

TABELLA SPECIE FRUTTICOLE – VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE
TABELLA SPECIE FRUTTICOLE – VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE

Aglio Aglio Carciofo Cavola Cavola Cavola Cavola Cavola Cavola	Schiacciato Tondo di Torella	Specie Lattuga	Varietà locale	
Aglio Carciofo Cavolo Cavolo Cavolo	Tondo di Torella	Lattuga		
Carciofo Cavola Cavola Cavola	V 552 923 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	100000000000000000000000000000000000000	Napoletana	
Cavola Cavola Cavola		Lenticchia	Di Colliano	
Cavolo Cavolo	Montoro	Mais	Bianco di Acerra	
Cavolo	Torzella riccia	Mais	Spiga Bianca	
PO-04-111	Broccolo dell'Olio	Mais	Spiga napoletana bianca	
Cetriolo	Broccolo San Pasquale	Mais	Spiga napoletana rossa	
	Cetriolino sarnese	Mais	Spiga rossa	
Cece	Campuotolo	Mais	Spogna bianca	
Cece	Castelcivita	Melanzana	A grappolo	
Cece	Di Caposele	Melanzana	Violetta tonda	
Cece	Di Cicerale	Melone	Nocerino-sarnese	
Сесе	Di Guardia dei Lombardi	Peperone	Cazzone giallo	
Cece	Nero di Caposele	Peperone	Cazzone rosso	
Cece	Di Sassano	Peperone	Cornetto di Acerra rosso e giallo	
Cicerchia	Dei Campi Flegrei	Peperone	Corno di capra giallo	
Cicerchia	Di Calitri	Peperone	Corno di capra rosso	
Cicerchia	Di Caposele	Peperone	Papacella napoletana liscia	
Cicerchia	Di Carife	Peperone	Papacella rossa di Gesualdo	
Cicerchia	Di Castelcivita	Peperone	Papacella napoletana gialla	
Cicerchia	Di Colliano	Peperone	Papacella napoletana rossa	
Cicerchia	Di Grottaminarda	Peperone	Peperone corno (Crusca)	
Cicerchia	Di San Gerardo	Peperone	Sassaniello rosso e giallo	
Cicerchia	Di San Rufo	Pomodoro	Cannellino flegreo	
Cipolla	Febbrarese	Pomodoro	Cento scocche	
Cipolla	Marzatica	Pomodoro	Guardiolo	
Cipolla	Vatolia	Pomodoro	Piennolo (Pollena)	
Fagiolo	A formella	Pomodoro	Piennolo (vesuviano)	
Fagiolo	Bianco di Montefalcone	Pomodoro	Pomodorino giallo	
Fagiolo	Della Regina	Pomodoro	Piennolo rosso	
Fagiolo	Dente di morto	Pomodoro	Pomodorino di collina	
Fagiolo	Occhio nero alto Sele	Pomodoro	Pom.ino giallo di Montecalvo	
Fagiolo	Mustacciello d'Ischia	Pomodoro	Pom.ino giallo di S. Bartolomeo	
Fagiolo	Mustacciello di Pimonte	Pomodoro	Pomodorino Reginella	
Fagiolo	Screziato Impalato	Pomodoro	Pomodoro San Marzano 20 SME	
Fagiolo	Tondino bianco di Caposele	Pomodoro	Pomodoro San Marzano (ecotipi)	
Fagiolo:	Tondino di Villaricca	Pomodoro	Quarantino grande	
Fagiolo	Tondo bianco di Caposele	Pomodoro	Quarantino piccolo	
Fagiolo	Zampognaro d'Ischia	Pomodoro	Seccagno	
Fagiolo:	Zolfariello	Pamadara	Vesuviano	
Fagiolo Fagiolo	Della Regina di Gorga	Pomodoro	Fiaschello battipagliese	
Faya Fava	V and the second	Zucca	Napoletana tonda	
Patata	A corna Ricciona o (Riccia) di Napoli	Zucchino	Napoletana tonda Cilentano	

Tabella Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione

Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i

pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione, riportate nel paragrafo 8.2.10.3.4.9.4 della scheda di misura, rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7 comma 4 del Reg Ue 807/2014.

Norma di riferimento è la BCAA7, che impone di conservare anche gli elementi vegetali caratteristici dei paesaggi. L'impegno supera tale norma favorendo la diffusione delle specie locali. Il pagamento compensativo è stato calcolato come mancati redditi e sui costi relativi ai processi produttivi delle specie locali, meno produttive delle varietà convenzionali, sia rispetto al metodo di coltivazione convenzionale che ai metodi della produzione integrata e della produzione biologica. Per questo impegno non c'è alcuna sovrapposizione con l'obbligo del greening.

Le risorse vegetali interessate sono quelle individuate come tali nell'ambito dei progetti approvati con la misura 214 azione f2 della precedente programmazione PSR 2007-2013 della Campania. I criteri adoperati per valutarne la minaccia di estinzione sono stati: la notevole frammentazione territoriale; il ridotto numero di coltivatori che la detengono; l'elevata età media di questi ultimi; le ridotte superfici di coltivazione, risultate nettamente inferiori al limite indicato nelle linee guida nazionali della biodiversità (rischio di estinzione elevato in quanto coltivati su una superficie inferiore allo 0,1% della superficie agricola regionale del settore); la bassa disponibilità di materiale riproduttivo, che ha facilitato l'introduzione di varietà commerciali non autoctone (cfr report scientifici progetti SALVE ed AGRIGENET).

Esse sono state già caratterizzate dal punto di vista morfofisiologico con la misura 214 azione f2 (tab 1 e 2) e sono state sottoposte, ai fini dell'iscrizione al repertorio regionale, al parere vincolante della Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario istituita con il Regolamento per la tutela della biodiversità campana.

Inoltre nell'elenco è stata inserita la varietà locale "Patata Ricciona (o Riccia) di Napoli" che è già iscritta come "varietà da conservazione" nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie ai sensi del dlgs 149 del 29.10.2009 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2008/62/CE e soddisfa, pertanto, i requisiti previsti dall'art.7 comma 4 del Reg CE 807/2014.

Il Repertorio sarà integrato con le altre risorse genetiche a rischio di estinzione caratterizzate nell'ambito della sottomisura 10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura e comunque sottoposte alla valutazione della Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario e da quelle che saranno eventualmente iscritte nel corso della programmazione come "varietà da conservazione" nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie ai sensi del dlgs 149 del 29.10.2009 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2008/62/CE e nel registro delle varietà orticole ai sensi del dlgs 267 del 30.12.2010 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2009/145/CE.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.4.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.10.1.1. Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale

8.2.10.3.4.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 7 –Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Regolamento regionale n. 6/2012 di attuazione dell'articolo n. 33 della legge regionale n. 1/2007

Attività minime

Art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

8.2.10.3.4.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli agricoltori orientano le proprie scelte produttive a favore di varietà caratterizzate da alte rese.

8.2.10.3.5. 10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono

Sottomisura:

• 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è collegata alla focus area 4.a. e soddisfa il fabbisogno 13 "Salvaguardare il Patrimonio di biodiversità animale e vegetale"

L'analisi SWOT ha evidenziato che il ricco patrimonio di biodiversità animale della regione Campania, di razze iscritte ai Libri Genealogici e ai registri anagrafici (S11) è seriamente minacciato di erosione genetica e declino nelle aree agricole (W43).

Tale tipologia di intervento è pertanto finalizzata a scongiurare tale minaccia attraverso un sostegno all'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze locali minacciate di abbandono iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici, di seguito denominati TGA (Tipi Genetici Autoctoni).

La durata degli impegni è quinquennale, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo devono avere una durata non inferiore ai 2 anni.

Impegno	Descrizione dell'impegno	Significato ambientale ed agronomico
Allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione iscritti nei rispettivi Libri genealogici o registri anagrafici	I capi ammessi a sostegno sono gli adulti appartenenti alle razze di seguito riportate: Caprini (Cilentana, Napoletana, Valfortorina) Bovini (Agerolese) Ovini (Laticauda, Bagnolese, Matesina) Suini (Casertana) Equini (Napoletano, Salemitano, Persano)	Le razze locali sono maggiormente adattate ad estrinsecare le loro performance produttive in aree agricole altrimenti a rischio di abbandono
Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a quella del primo anno di impegno.	Durante il periodo di impegno sono consentite sostituzioni dei capi allevati	Al fine di contrastare l'abbandono dell'allevamento delle razze minacciate, oggetto di impegno anche salvaguardando le produzioni tipiche ad essi legate
purezza" i capi per il	I capi allevati vengono fatti riprodurre nell'ambito del Registro anagrafico o Libro genealogico.	Consente di evitare la perdita delle caratteristiche del tipo genetico
Attuare, se richiesto dall'Associazione che ne detiene il Registro anagrafico, un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.	Se necessario fare accoppiare i capi allevati con soggetti appartenenti allo stesso TGA ma detenuti in altri allevamenti ovvero ricorrendo alle biotecnologie della riproduzione	per mantenere i livelli di inincrocio compatibili con la sopravvivenza della popolazione.

8.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno Tipo di sostegno: Sovvenzioni Pagamento compensativo per UBA.

8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 1306/2013, titolo VI, capo I (Condizionalità);
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento)
- Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.5.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 3 e 6 dell'articolo 28 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che conducono aziende agricole, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1, ubicate nel territorio regionale e che detengono almeno 1 UBA di capi adulti appartenente alle razze animali autoctone minacciate di abbandono ed iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici.

8.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Per rafforzare l'efficacia ambientale della tipologia di intervento, se del caso, saranno applicati criteri di

selezione che attribuiscano priorità di finanziamento per favorire:

- il recupero e la reintroduzione nel bioterritorio delle razze animali autoctone minacciate di abbandono oggetto di impegno, strettamente legati alla valorizzazione delle produzioni da parte degli agricoltori, assegnando priorità di finanziamento alle aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell'art.35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013,
- lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le razze locali a limitata diffusione, in particolare 16.1, 16.4 e 16.5.

Altra priorità di finanziamento sarà data alle aziende ubicate in aree protette/rete Natura 2000.

8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il pagamento annuale per UBA per l'allevamento di capi adulti appartenenti alle razze ammissibili a sostegno è a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti per l'allevamento delle razze animali autoctone minacciate di abbandono con performance inferiori alle razze globalmente diffuse.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (Regolamento (UE) 1306/2013, titolo VI, capo I), dei pertinenti criteri per il mantenimento.

Il sostegno è limitato dal massimale di € 200 ad UBA previsto dall'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

I pagamenti previsti dalla tipologia d'intervento 10.1.5 sono cumulabili con le altre indennità previste dalla misura 13, di cui all' articolo 31 del reg. UE 1305/2013, e con gli altri pagamenti compensativi della sottomisura 10.1, con la sola esclusione della tipologia di intervento 10.1.2.1, e con i pagamenti compensativi di cui alla misura 11 e con la misura 14, Non è cumulabile con la sottomisura 10.2. La presente tipologia di intervento è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

Razze autoctone	Pagamento compensativ o €/UBA
Caprini (Cilentana, Napoletana, Valfortorina)	200
Bovini (Agerolese)	200
Ovini (Laticauda, Bagnolese, Matesina)	200
Suini (Casertana)	200
Equini (Napoletano, Salernitano, Persano)	200

pagamenti compensativi previsti

8.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Riduzione nel numero dei capi oggetto di impegno, anche a seguito di abbattimenti imposti dalle autorità sanitarie in caso di epizoozie (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (R8);

8.2.10.3.5.9.2. Misure di attenuazione

- Per i capi ad impegno: utilizzo delle informazioni reperibili nelle anagrafi zootecniche (BDN, BDE, ecc.) (M6) e nei registri anagrafici / libri genealogici (M5);
- per il rispetto degli impegni: certificati e/o attestati di iscrizione ai registri anagrafici / libri genealogici, documentazione relativa a eventuali piani di accoppiamento, controlli in loco per la verifica dell'effettiva detenzione dei capi (M5);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M9);
- Controllo informatico sui capi allevati dai beneficiari per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento fra FEAGA e FEASR (M8), vedi anche capitolo 14 del Programma.

8.2.10.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.5.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.9.4.1. - Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a quella del primo anno di impegno

8.2.10.3.5.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.9.4.2. Allevamento capi appartenenti ad una o più razze in pericolo estinzione iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici

8.2.10.3.5.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.9.4.3. Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno

8.2.10.3.5.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.9.4.4. Attuare un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.

8.2.10.3.5.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella "M10 Tipologia 10.1.5" allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.5.10.1 (impegni agro-climatico-ambientali) e successivi.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia ai contenuti del box 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze animali autoctone a limitata diffusione sono di seguito riportate

Bovina: Agerolese

Caprina: Cilentana, Napoletana, Valfortorina

Equini: Cavallo Napoletano, Cavallo Persano, Cavallo Salernitano

Ovini: Lauticauda, Bagnolese, Matesina

Suini: Casertana

Esse rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7 (3) del regolamento 807/2014.

Razza	L.G./ R.A.	Associazione Titolare	n. ♀ riproduttrici
Ovino laticauda	R.A.	AssoNaPa	3.571
Ovino bagnolese	R.A.	AssoNaPa	12.092
Capra cilentana nera	R.A.	AssoNaPa	
Capra cilentana fulva	R.A.	AssoNaPa	2.505
Capra cilentana grigia	R.A.	AssoNaPa	
Capra napoletana	R.A.	AssoNaPa	65
Bovino Agerolese	R.A.	AIA	398
Cavallo napoletano	R.A.	AIA	28
Cavallo persano	R.A.	AIA	170
Cavallo salemitano	R.A.	AIA	170
Suino Casertana	R.A.	ANAS	95

Tabella razze autoctone

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno da corrispondere ai beneficiari per ciascuna razza allevata è stato determinato sulla base dei seguenti elementi:

- 1. minore produttività delle razze in questione rispetto a quelle maggiormente diffuse negli allevamenti campani;
- 2. mancanza, allo stato, di uno specifico mercato che possa garantire una maggiore retribuzione delle produzioni derivanti da tali allevamenti;
- 3. mancanza di conoscenze tecniche di allevamento specifiche, che possano consentire una esaltazione ed un miglioramento delle caratteristiche produttive intrinseche di ciascuna razza;
- 4. ridotta propensione degli allevatori all'allevamento di razze ritenute di limitato valore economico;
- 5. conformità di costi per l'allevamento delle razze in questione e con quelle maggiormente diffuse.

Quest'ultimo elemento, in particolare, ha fatto sì che la determinazione del valore del sostegno sia stato definito sulla base dei maggiori costi e del mancato guadagno derivante dall'allevamento dei capi in questione.

Poiché i pagamenti sono previsti per specie, è stato necessario riportare i valori determinati a carattere aziendale all'Unità Bovino Adulto (UBA). A tale scopo è stata effettuata una ponderazione in funzione del valore delle specie allevate utilizzando la tabella di conversione in UBA (allegato II) del Regolamento di

esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Le razze di cavallo individuate nella tipologia di intervento non danno luogo a produzioni all'interno dell'azienda zootecnica e quindi, ad alcun tipo di reddito. Inoltre, l'esiguità del numero di soggetti presenti sul territorio regionale ed iscritti al Registro Anagrafico delle Razze Equine ed Asinine a limitata diffusione, rende difficile il reperimento di dati produttivi all'interno dell'aziende zootecnica, dove l'allevamento dei capi di cui trattasi è legato fondamentalmente a motivazioni di ordine non economico. L'importo del premio, pertanto, è stato determinato pari al massimo consentito dall'allegato 2 del Reg. (UE) 1305/2013 in considerazione della necessità di conservare la biodiversità rappresentata da tali razze campane.

In merito all'applicazione dell'articolo 52 del reg.UE 1307/2013 si precisa:

Il DM n. 1922 del 20/03/2015 prevede nell'all. 1 tra le razze autoctone campane ammissibili al sostegno per la misura 4, solo la *Podolica* e l'*Agerolese*. La *Podolica* non è inserita fra le razze ammissibili agli aiuti di cui alla misura 10.1.5 del PSR Campania 2014-2020 e, pertanto, non esiste alcun pericolo di doppio finanziamento.

Per l'*Agerolese*, invece, il pericolo di sovrapposizione è concreto. In tal caso l'importo del sostegno erogato per la misura 4 è decurtato dall'importo del pagamento calcolato per la misura 10.1.5 del PSR.

• Non vi è rischio di doppio finanziamento in quanto le razze locali regionali minacciate di abbandono non sono state incluse tra le pratiche equivalenti al mantenimento del prato permanente esistente previsto dal comma 2 lettera b) art.43 Reg (UE) 1307/2013

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.5.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.10.1.1. - Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a quella del primo anno di impegno

8.2.10.3.5.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

NP	
Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi	
NP	

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

NP
Attività minime
NP
8.2.10.3.5.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti
Nell'ordinarietà gli allevatori orientano le proprie scelte produttive verso razze ad alti livelli di performance produttiva e riproduttiva.
L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.
8.2.10.3.5.10.1.2. Allevamento capi appartenenti ad una o più razze in pericolo estinzione iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici
8.2.10.3.5.10.1.2.1. Livello di riferimento
BCAA e/o CGO pertinenti
CGO 4 –
Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali (per tutte le razze) e per la produzione di latte crudo (per il bovino)
Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali
Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali (per tutte le razze) e per la produzione di latte crudo (per il bovino)
Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali (per tutte le razze) e per la produzione di latte crudo (per il bovino) CGO 5 – Direttiva 96/22/CE Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158/2006
Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali (per tutte le razze) e per la produzione di latte crudo (per il bovino) CGO 5 – Direttiva 96/22/CE Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158/2006 e precisati nel DM n. 180/2015
Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali (per tutte le razze) e per la produzione di latte crudo (per il bovino) CGO 5 – Direttiva 96/22/CE Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158/2006 e precisati nel DM n. 180/2015 Per i suini:
Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali (per tutte le razze) e per la produzione di latte crudo (per il bovino) CGO 5 – Direttiva 96/22/CE Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158/2006 e precisati nel DM n. 180/2015 Per i suini: CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE, Obblighi vigenti: quelli previsti dal D.lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e
Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali (per tutte le razze) e per la produzione di latte crudo (per il bovino) CGO 5 – Direttiva 96/22/CE Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158/2006 e precisati nel DM n. 180/2015 Per i suini: CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE, Obblighi vigenti: quelli previsti dal D.lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e riguardanti:
Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali (per tutte le razze) e per la produzione di latte crudo (per il bovino) CGO 5 – Direttiva 96/22/CE Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158/2006 e precisati nel DM n. 180/2015 Per i suini: CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE, Obblighi vigenti: quelli previsti dal D.lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e riguardanti: Comunicazione dell'azienda alla SL;

CGO 7 –
-Regolamento n. 1760/2000, Impegni vigenti riguardano:
La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
Identificazione e registrazione degli animali;
Registro aziendale;
Movimentazione dei capi in ingresso;
Movimentazione dei capi in uscita
Per ovini e caprini:
CGO 8 –
Regolamento (CE) n. 21/2004
Impegni vigenti riguardano:
La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
Registro aziendale e BDN;
Identificazione e registrazione degli animali;
Per ovini, caprini e bovini:
CGO 9 –
Regolamento (CE) n. 999/2001
Per i bovini:
CGO 11 –
Direttiva 2008/119/CE Obblighi relativi al D. lgs 126/2011
Per i suini:
CGO 12 –
Direttiva 2008/120/CE Obblighi relativi al D. 1gs 122/2011
Per le aziende zootecniche:
CGO 13 –

Γ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Direttiva 98/58/CE Obblighi relativi al D. lgs 146/2001					
Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi					
Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.					
Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti					
Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280					
Attività minime					
Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.					
8.2.10.3.5.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti					
Nell'ordinarietà gli allevatori orientano le proprie scelte produttive verso razze ad alti livelli di performance					
produttiva e riproduttiva.					
L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.					
8.2.10.3.5.10.1.3. Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno					
8.2.10.3.5.10.1.3.1. Livello di riferimento					
BCAA e/o CGO pertinenti					
Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.					
Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi					
Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.					
Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti					
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.
Attività minime
Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.
8.2.10.3.5.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti
Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.
8.2.10.3.5.10.1.4. Attuare un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.
8.2.10.3.5.10.1.4.1. Livello di riferimento
BCAA e/o CGO pertinenti
Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.
Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi
Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.
Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti
-Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280
Attività minime
Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.
8.2.10.3.5.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti
Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.6. 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità

Sottomisura:

• 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.10.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è collegata alla focus area 4.a.

Contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi connessi alla focus area P4A "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa" ed alla Focus Area 4b.

Essa contribuisce, pertanto, al soddisfacimento del fabbisogno F13 "Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola" e al fabbisogno F14 "Tutelare e valorizzare le risorse colturali e paesaggistiche".

Inoltre contribuisce agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Mitigazione cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi" in quanto:

per le risorse genetiche vegetali, la reintroduzione negli areali tipici di coltivazione delle varietà locali crea, a lungo andare, un riequilibrio tra ambiente e coltura con una sua maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e conseguente minor richiesta di input energetici richiesti dalla pianta.

per le risorse genetiche animali, la permanenza negli areali tipici di allevamento di risorse genetiche autoctone crea, a lungo andare, un riequilibrio tra ambiente ed allevamento, con una sua maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e conseguente minor richiesta di input energetici richiesti per la produzione degli alimenti.

Contribuisce, infine all'obiettivo trasversale Innovazione.

Si prevede di implementare i risultati scaturiti dalle attività già realizzate in materia di biodiversità agraria nell'ambito della precedente programmazione del PSR 2007-2013 (Reg UE 1698/2005) nel sistema regionale "per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione" previsto dal Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007(BURC n.42 del 09/07/2012), nel prosieguo denominato "Regolamento per la tutela della biodiversità campana", e di proseguire le attività finalizzate al recupero, alla conservazione, alla caratterizzazione, all'uso e allo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche di interesse agrario autoctone, anche a rischio di estinzione, di cui il territorio campano è un ricco serbatoio ancora non del tutto noto.

In particolare si prevede un sostegno finanziario per azioni mirate, di accompagnamento e concertate inerenti le risorse genetiche, animali e vegetali, di interesse per il territorio campano come di seguito specificate:

per le risorse genetiche vegetali (RGV),

le "azioni mirate", in conformità al Piano Nazionale Biodiversità Agraria, sono volte a promuovere:

- la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio Regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione (art.7), attraverso la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche (art.2) previsti dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana, e in particolare attraverso le banche del germoplasma (art. 4) e i coltivatori custodi (art.5);
- la raccolta, la conservazione e la caratterizzazione (agronomica, genetica, biochimica e salutisticonutrizionale, enologica etc.) delle risorse genetiche autoctone nel settore agricolo;
- l'aggiornamento e l'implementazione della banca dati del Repertorio Regionale delle risorse genetiche; la compilazione di inventari basati sul WEB di tutte le risorse genetiche autoctone in conservazione in situ ed ex situ.

Le azioni di conservazione mirano a mettere in sicurezza le varietà locali attraverso una strategia integrata che includa con reciproco supporto, quella ex situ (effettuata dalle Banche) e quella in situ/on farm (effettuata dagli agricoltori custodi), per evitare che vadano perdute per cause biotiche e/o abiotiche. Si prevede inoltre di proseguire le azioni di recupero, moltiplicazione conservativa e caratterizzazione di altre risorse genetiche autoctone di interesse per il territorio regionale

le "azioni di accompagnamento" sono relative alla informazione, alla diffusione e alla consulenza anche con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, a corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici anche a supporto della documentazione necessaria alla iscrizione delle RGV al Repertorio regionale e al Registro nazionale delle varietà da conservazione di cui alla Direttiva 2008/62/CE e Direttiva 2009/145/CE.

per le risorse genetiche animali (RGA), le azioni previste non saranno sovrapponibili a quelle previste dal PSRN ai sensi dell'art.28 paragrafo 9 del Reg.UE 1305/2013 e art. 8 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 e pertanto riguarderanno;

le "azioni mirate" volte a promuovere:

- la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche animali autoctone di interesse agrario;
- la caratterizzazione delle risorse genetiche regionali locali **non incluse nel PSRN** e pertanto non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali. Si prevede in particolare il loro censimento e caratterizzazione, ai fini della conoscenza della reale struttura demografica, del rapporto tra i sessi, delle peculiarità produttive.

le "azioni di accompagnamento" volte alla informazione, diffusione e consulenza, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici delle RGA regionali locali non incluse nel PSRN e pertanto non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.

Inoltre è previsto un finanziamento per "azioni concertate" volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali in agricoltura nella Comunità;

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento, possono essere finanziate, nell'ambito di progetti inerenti o le RGV oppure le RGA, coordinate tra loro. Gli interventi possono essere attivati anche attraverso progetti pilota, territoriali o di filiera, ai sensi dell'art.35 del Regolamento (UE) 1305/2013, o possono essere complementari ad altre misure del medesimo Regolamento, coerenti con la finalità della

conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche animali o vegetali autoctone.

Il presente intervento non sostiene gli impegni già contemplati nella sottomisura 10.1 ed in particolare nella tipologia di operazione 10.1.4. e 10.1.5

8.2.10.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale

Per la determinazione delle "*spese indirette*" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.10.3.6.3. Collegamenti con altre normative

I progetti dovranno essere coerenti con:

- Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura e relativa legge italiana di ratifica ed esecuzione n. 101/2004;
- "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6.07.2012, pubblicato nella GU 24 luglio, n.171;
- Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione e sua disciplina attuativa (DGR 260 del 15.05.2017, DRD n.8 del 29.05.2017, DRD 102 del 14.04.2017)
- Legge 1 dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare";
- Legge 15 gennaio 1991, n.30 e s.m.i., relativa alle norme per la disciplina della riproduzione animale.

8.2.10.3.6.4. Beneficiari

Per le attività inerenti le RGV:

Regione Campania e/o Aziende Sperimentali Regionali, altri Enti Pubblici territoriali, Orti botanici, Organizzazioni non governative, Scuole Agrarie e Istituti superiori agrari, Enti ed Istituti pubblici e privati senza fini di lucro, anche in forma associata o consortile, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica iscritti nell'Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell'11.07.1980); altri soggetti senza fini di lucro che riportino tra gli scopi statutari la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche vegetali autoctone in via di estinzione. Sono esclusi dal sostegno della presente tipologia, i beneficiari della tipologia 10.1.4.

Per le attività inerenti le RGA:

Associazioni di Allevatori dotate di riconoscimento giuridico, Enti ed Istituti pubblici e privati, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica iscritti nell'Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell'11.07.1980), agricoltori custodi inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 6 del "Regolamento per la tutela della biodiversità campana", in forma associata o consortile tra loro.

8.2.10.3.6.5. Costi ammissibili

Spese coerenti con gli obiettivi della sottomisura necessarie e direttamente imputabili alle azioni mirate, concertate e di accompagnamento con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:

- spese per il personale, per viaggi, missioni e trasferte;
- spese per servizi forniti da terzi compresi quelli forniti dai coltivatori custodi di RGV iscritti all'Elenco regionale che aderiscono alla Rete regionale di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, che si impegnano a conservare in situ le varietà autoctone campane conservate ex situ nelle banche del germoplasma e a produrre le quantità di materiale di riproduzione delle risorse genetiche a rischio di estinzione da mettere a disposizione degli aderenti alla rete materiale genetico utilizzabile anche all'interno delle attività relative della tipologia 10.1.4, oppure quelli forniti da allevatori in situ di RGA autoctone di interesse agrario e che rendono disponibili i capi allevati per produrre materiale di riproduzione, nonché per la conservazione ex situ;
- spese per materiale di consumo ed attrezzature compreso quello relativo alle analisi di laboratorio per accertamento della sanità delle RGV o delle RGA recuperate ed oggetto di caratterizzazione e delle spese relative all'eventuale risanamento del materiale di propagazione delle RGV o, per le RGA, per patologie non soggette a risanamento obbligatorio. Spese per l'allestimento di campi di collezione di RGV delle specie pluriennali, etc.;
- spese per le attività di monitoraggio ed assistenza tecnica agli agricoltori anche per la tipologia 10.1.4;
- **spese per la manutenzione** e sviluppo informatico delle banche dati relative alle risorse genetiche autoctone, anche a rischio di estinzione;
- spese indirette riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati, calcolate con un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg.(UE)1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;

Le attività contemplate dal tipo di impegno agro-climatico-ambientali ai sensi dell'art. 28 paragrafi da 1 a 8 del Reg.UE 1305/2013 non sono ammissibili al sostegno ai sensi della presente tipologia di operazione.

8.2.10.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti richiedenti devono:

• dimostrare competenza ed esperienza nella conservazione o raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità agricola regionale;

- possedere, per le azioni mirate alla conservazione, strutture/attrezzature idonee a consentire la corretta conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione;
- presentare progetti relativi ad azioni mirate, concertate e di accompagnamento, coordinate tra loro, redatti in conformità alla presente scheda di misura.

8.2.10.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

In ogni caso una apposita Commissione di valutazione composta da personale dipendente della Pubblica Amministrazione e da esterni, comunque esperti in materia di biodiversità vegetale o zootecnica verificherà l'idoneità in termini di validità e fattibilità tecnica, nonché di conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela della biodiversità agraria delle iniziative e dei progetti presentati.

Per progetti inerenti le RGV sarà ritenuto indispensabile il coinvolgimento dei coltivatori custodi

8.2.10.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 100% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento relative alle risorse genetiche autoctone.

Per la determinazione delle "*spese indirette*" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

La presente tipologia di intervento è cumulabile con gli interventi previsti alla misura 16 del PSR 2014/20202 in attuazione dell'articolo 35 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- per i progetti inerenti le RGV, sovrapposizione con le azioni di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b) del Reg. UE 1306/2013;
- per i progetti inerenti le RGA, sovrapposizione con il PSRN per le azioni mirate alla caratterizzazione e quelle di accompagnamento di cui art.28 paragrafo 9 del Reg.UE 1305/2013 e art. 8 paragrafo 2 lettere a) e c) del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014;
- attività non coerenti con le finalità della sottomisura.

8.2.10.3.6.9.2. Misure di attenuazione

• per i progetti inerenti le RGV, controllo informatico sulle azioni approvate per i beneficiari per

assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento fra FEAGA e FEASR;

- per i progetti inerenti le RGA, controllo informatico sulle azioni approvate per i beneficiari per assicurare che sia esclusa la possibilità del doppio finanziamento tra il PSR Campania e il PSRN ITALIA. Il controllo è a cura di AGEA in qualità di organismo pagatore per entrambi i programmi.
- per i progetti inerenti le RGA, sarà garantita la coerenza tra la strategia del PSR e PSRN ai sensi dell'art.6 paragrafo 2 anche attraverso la demarcazione delle azioni previste e/o delle RGA oggetto delle medesime azioni;
- Commissione di esperti e valutazioni periodiche per i progetti pluriennali

8.2.10.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente		

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente.			

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non richiesto dalla sottomisura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Trattasi di un contributo e pertanto sono previste spese ammissibili e non c'è la metodica di calcolo come per le misure a superficie e per quelle a UBA.

Per la determinazione delle "*spese indirette*" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle singole tipologie di intervento della sottomisura 10.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il Codice di Buona Pratica istituito a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zvn e i requisiti relativi all'inquinamento d fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto ne Codice di Buona Pratica Agricola e nel decreto Interministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie di impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro climatico ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del reg. UE n. 1305/2013:

Obblighi amministrativi;

obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali)

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAAA 1

Requisiti minimi relativi all'uso dei fitofarmaci

Descrizione degli impegni

a. Ai sensi dell'art. 12 del DLGS 150 del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

- b. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (Allegato 3 del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc)
- c. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10
- d. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'Allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014
- e. Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili conformemente alla legislazione vigente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle tipologie di intervento 10.1.4 e 10.1.5.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle singole tipologie di intervento della sottomisura 10.1.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli impegni descritti in ogni tipologia di intervento devono essere rispettati dai beneficiari, sia che si riferiscano ad attività direttamente collegabili agli obiettivi agro climatico ambientali, cui ciascuna azione è diretta, sia che essi siano stati implementati al fine di migliorare la rintracciabilità di tutti gli elementi inseriti nelle domande di pagamento, come specificato nelle sezioni specifiche.

La misura non prevede alcun sostegno per gli impegni finanziati attraverso la misura 11.

Si riporta la tabella riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano generalmente nei raggruppamenti colturali individuati per le tipologie della misura 10, ove non diversamente specificato all'interno della descrizione dell'azione o della tipologia specifica (tab. 21)

L'Autorità di Gestione, nei propri atti di applicazione della misura, integra in tali raggruppamenti colturali, altre colture eventualmente richieste e previste dai Disciplinari regionali di Produzione Integrata.

Per la tipologia 10.1.4, si riporta di seguito la tabella 22 con i raggruppamenti delle specie degli ecotipi.

Le tipologie di intervento previste dalla sottomisura 10.1 sono tra loro sovrapponibili secondo lo schema della tabella 23 di seguito riportata, come specificato nei paragrafi relativi al sostegno applicabile per ciascuna azione

Il sostegno previsto dalla sovrapposizione di più azioni della misura 10 è dato dalla somma dei pagamenti spettanti per ciascuna delle azioni sottoscritte nell'impegno agro climatico ambientale, purché esse siano compatibili e cumulabili.

L'Autorità di Gestione, nel limite delle risorse finanziarie stanziate per la misura, che sono sufficienti al raggiungimento degli obiettivi, limita il sostegno finanziario ai beneficiari della misura 10, al netto delle eventuali riduzioni effettuate per evitare il doppio finanziamento di spese riconosciute sul I Pilastro, nell'ambito dei massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

- € 600 ha/anno per colture annuali;
- € 900 ha/anno per colture perenni specializzate;
- € 450 ha/anno per altri usi della terra.

Nel caso in cui una tipologia delle azioni agro-climatico ambientali sia dichiarata alla Commissione Europea come pratica equivalente alle pratiche di cui all'art. 44 o all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013, per il beneficiario che le scelga, il pagamento, a cui avrebbe avuto diritto per gli interventi ai sensi della misura 10, viene decurtato dell'importo corrispondente ad 1/3 del pagamento greening a lui spettante. Le modalità per evitare il doppio finanziamento della pratica di cui all'art. 46, sono state indicate nella sezione specifica per ogni tipologia.

Non vi è rischio di sovrapposizione con nessuno degli aiuti accoppiati, attualmente definiti dal DM prot. n. del 18/11/2014 e smi, in attuazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013.

In caso di introduzione di modifiche alle richiamate normative l'Autorità di Gestione del PSR provvederà ad adeguare i pagamenti compensativi.

La relazione giustificativa del pagamento e la relativa certificazione sono riportatati allegati al programma.

La tabella n 21 riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano generalmente nei raggruppamenti colturali individuati per le tipologie della misura 10, ove non diversamente specificato all'interno della descrizione dell'azione o della tipologia specifica, è riportata di seguito.

Tabella 21

Raggruppamento colturale	Colture		
Olivo	Olivo		
Vite	Vite		
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino		
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce		
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanello, cetriolo, zucchino, zucca cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria		
	Finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio,		
Officinali	erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)		
Cerealicole e oleaginose	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia		
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco		
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino		
Floricole e ornamentali	Garofano, crisantemo, gerbera, gladiolo, lilium, poinsettia, rosa, aralia, asparago ornamentale		
IV Gamma.	Rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacino, crescione		

Tabella 21

Tabella 22

Raggruppamento	Specie
Fruttiferi	Albicocco, ciliegio, melo, pesco, susino
Ortive	Aglio, carciofo, cavolo, cetriolo, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pomodoro, zucchino, zucca
Mais	Mais
Leguminose da granella	Cece, lenticchia, cicerchia, fava

Tabella 22

Tabella 23 – sovrapponibilità tra le azioni e tipologie connesse alla superficie della misura 10

	tipologia						
	10.1.1	10.1.2.1a	10.1.2.1b	10.1.2.2	10.1.3.1	10.1.3.2	10.1.4
tipologia 10.1.1		X	X	X	X	X	X
tipologia 10.1.2.1a	X						
tipologia 10.1.2.1b	X						
tipologia 10.1.2.2	X						
tipologia 10.1.3.1	X						
tipologia 10.1.3.2	X						
tipologia 10.1.4	X		·		·		

Tab 23

Clausola di revisione ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

Nel corso del periodo di impegno, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori indicati per ciascuna tipologia, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

Per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Conversione o adeguamento degli impegni (articolo 14 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario richiede la sua trasformazione in un altro impegno, in caso di dotazione finanziaria sufficiente, può essere disposta la conversione nel nuovo impegno alle seguenti condizioni:

- la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali:
- 2. l'impegno esistente risulti notevolmente rafforzato;
- le tipologie per le quali viene assunto il nuovo impegno e la loro combinazione specifica siano previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione.

La durata del nuovo impegno è quella dell'intero periodo specificato nelle pertinenti tipologie di intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario sia già stato eseguito. E' prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario, per il periodo restante.

E' previsto l'adeguamento con la proroga degli impegni in corso, fino a 2 anni.

Casi in cui non si chiede rimborso (articolo 15 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

- la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;
- l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:
 - persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;
- non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Testo 1

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.11.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Art.29.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 artt. 9 -14.
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Applicare un sostegno alla diffusione dei metodi di produzione biologica, differenziandolo per la "conversione" e per il mantenimento, va incontro alla domanda diffusa di adozione di pratiche di produzione rispettose dell'ambiente rurale.

La strategia del programma assegna alla misura un ruolo significativo per il perseguimento degli obiettivi ambientali contribuendo al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni correlati ai pertinenti elementi dell'analisi SWOT:

F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale correlato all'elemento S9 dell'analisi Swot ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette, S11 consistente patrimonio di biodiversità e W43 Erosine genetica e declino della biodiversità in aree agricole

F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica correlato all'elemento W24 – qualità delle acque

F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo correlato all'elemento W26 – pratiche colturali non sostenibili agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e sostanza organica

A tutti i produttori viene chiesto di rispettare le norme Europee contenute nei Regolamenti 834 / 2007 ed 889 / 2008 e negli eventuali provvedimenti nazionali vigenti in materia.

Nel contesto dello sviluppo rurale, l'agricoltura biologica contribuisce:

- 1) al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua;
- 2) al miglioramento della biodiversità agricola;
- 3) alla salvaguardia o aumento del contenuto di materia organica del suolo;
- 4) all'accrescimento della stabilità del suolo;

- 5) al miglioramento dell'attività biologica del suolo;
- 6) a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo.

In "agricoltura biologica" è consentito solo l'uso di prodotti inclusi negli allegati tecnici di cui al Reg. Ce 889/2008. Anche le produzioni zootecniche prevedono il rispetto di numerosi parametri relativamente all'origine degli animali, alla qualità degli alimenti (anch'essi in assoluta prevalenza "biologici"), all'uso assolutamente ristretto dei medicinali veterinari.

Infatti con i sistemi di produzione biologica vengono assunti impegni che vanno oltre le regole di condizionalità di cui all'articolo 93 del regolamento UE 1306/2013, dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Inoltre, gli impegni assunti consentono un significativo abbattimento del consumo di prodotti chimici di sintesi a cui si correla il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali in primo luogo acqua e suolo.

Non da meno processi produttivi improntati a tali pratiche agronomiche contribuiscono, in una logica di lungo periodo coerente con i tempi dei processi pedologici, all'incremento della sostanza organica nei suoli e alla conservazione di una loro adeguata struttura fisica; elementi essenziali per garantire la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto. Quale necessaria premessa, alle successive specifiche descrizioni per sottomisura, si rimarca l'esigenza di attivare adeguati strumenti di incentivazione nel settore della zootecnia biologica i cui processi produttivi determinano notevoli impatti sull'ambiente in generale e in particolare sulla componente clima.

La misura concorre principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013:

4b – **migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi**, in quanto gli operatori dell'agricoltura biologica non usano prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e la concimazione contribuendo in questo modo in particolare alla tutela della risorsa idrica

La misura contribuisce inoltre anche al perseguimento delle seguenti priorità e focus area:

- 3a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4a salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico
- 4c prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- 5a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell' agricoltura
- 5d ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5e – promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio settore agricolo e forestale

La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione.

- 1. Innovazione: il sostegno a sistemi di produzione biologici rappresenta un elemento di notevole qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile rispetto ai processi di intensivizzazione che l'evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando.
- 2. ambiente: promuovere la riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole attraverso l'introduzione e mantenimento di metodi produttivi a basso impatto ambientale e favorendo la biodiversità essendo l'agricoltura biologia anche connessa all'uso di specie locali.
- 3. clima: le tecniche di agricoltura biologica contribuiscono sia a limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia a favorire lo stock del carbonio nei suoli.

L'effetto moltiplicatore dei benefici ambientali è garantito dalla priorità data a progetti che partecipano alle sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5.

Tali motivazioni richiedono una particolare attenzione verso sistemi di zootecnia biologica.

La misura è così articolata:

Sottomisura 11.1: Pagamento al fine d'introdurre pratiche e metodi di produzione biologica

• **Tipologia di intervento 11.1.1:** Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura 11.2: Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

• **Tipologia di intervento 11.2.1:** Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n 834/2007.

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 11.1.1 : Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura:

11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si intende incentivare gli agricoltori all'introduzione dei metodi di produzione biologica, attraverso l'adesione, per prima volta dopo la presentazione della domanda, al sistema di controllo nazionale per

l'agricoltura biologica e l'applicazione delle sue regole.

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati.

Per "corpo separato" si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extraaziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (CE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del reg. (UE) n. 1305/2013, l'impegno è di 5 anni, di cui i primi, secondo le disposizioni nazionali in materia, vedranno l'azienda classificata in conversione: in particolare, i primi due anni anteriormente alla semina o, nel caso di prati permanenti, all'utilizzazione come foraggio biologico e i primi tre anni anteriormente al raccolto del prodotto biologico, nel caso di colture permanenti diverse dai foraggi. Dopo tale periodo l'azienda ricade nelle condizioni previste dalla sottomisura 11.2 operazione 11.2 "Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica, come definiti nel regolamento (CE) n 834/2007".

Impegni obbligatori:

- 1) Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale (SIB);
- 2) Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

Per le produzioni vegetali

- 3) Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
- 4) Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
- 5) Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio, gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF, che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

Per le produzioni zootecniche

6) Rispetto delle norme di produzione animale di cui al al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno)

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg CE 834/2007 del 28/06/2007 E SMI (in GUUE L 189 del 20/07/2007) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli"
- DGR n. 583 del 02/08/2010 (BURC n 55 del 09/08/2010) "Recepimento del DM del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino. Allegato"
- DM n. 2049 del 01/02/2012 (G.U. n. 70 del 23/03/2012) "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U n. 227 del 28/09/2012) "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni".
- DM n. 15962 del 20/12/2013 (G.U. 33 del 10/02/2014) "Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità » la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013".
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi aggiuntivi e perdita di reddito relativi alle pratiche di agricoltura biologica, che rispettano gli obblighi di base, è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62, nei confronti con l'agricoltura convenzionale.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (baseline):

- 1. Condizionalità (stabilita a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013);
- 2. Pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) del Reg n. 1307/2013);
- 3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- 4. Inverdimento (greening) dato dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che gli agricoltori dovranno rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture; b) mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico (EFA);
- 5. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha di SAU per le ortive e 0,20 Ha di SAU per le floricole, vite e limone;
- aderiscono per la prima volta al sistema biologico con l'intera SAU aziendale ovvero con corpi separati, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, che non abbiano *ricevuto provvidenze quinquennali per l'adesione a disciplinari biologici a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) o del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013 dopo la presentazione della domanda di sostegno;*
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

L'azienda zootecnica biologica è quella assoggetta al controllo dell'organismo di certificazione e pertanto deve rispettare i parametri dalla normativa vigente in materia e la zootecnia deve essere inclusa nel documento giustificativo.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:

- alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti dalla misura. Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nella sezione relativa al calcolo del pagamento è indicato che si tiene conto anche dei costi di transazione valutati fino al 20% in più rispetto ai pagamenti compensativi per ciascun raggruppamento colturale.

Per le aziende zootecniche biologiche, il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie. L'agricoltore può beneficiare del pagamento supplementare per la zootecnia biologica, per le superfici destinate a colture cerealicole ad uso zootecnico e/o a foraggere avvicendate fino ad un carico massimo di 2 UBA/ha (Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008), valutato come consistenza media annua e relativo ad animali inseriti nel sistema del biologico ed appartenenti alle specie ammissibili (bovini e bufalini). Per il calcolo del pagamento compensativo per ettaro, in ogni caso, si farà riferimento all'effettivo carico di bestiame indicato nella domanda di aiuto, che comunque non potrà superare le 2 UBA/ha. Per le superfici destinate a pascolo e prato pascolo il pagamento compensativo corrisponde solo a quello determinato per la zootecnia biologica. (figura 1)

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla misura 13 in attuazione dell'articolo 31 del Reg. UE 1305/2013 e con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28, limitatamente alle operazioni 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.2 I pagamenti della presente tipologia di intervento sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

	Tutte le Macroaree	Macroaree A/B	Macroaree C/D	
olivo	822			
vite	900*			
fruttiferi maggiori		900**	900**	
fruttiferi minori		900*	900*	
ortive		600*	600*	
officinali	600*			
cerealicole	400			
industriali	600*			
Foraggere avvicendate	454			
Pagamento combina	ato per aziende zootecni	iche bovine (supplement	to max 203 €/ha)	
Cerealicole ad uso zootecnico	600*			
Foraggere avvicendate	600*			
Prati-pascoli e pascoli	203			
Pagamento combinato per aziende zootecniche bufaline (supplemento max 408 €/ha)				
Cerealicole ad uso zootecnico	600*			
Foraggere avvicendate	600*			
Prati-pascoli e pascoli	408			

^{*}Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 Figura 1 – Pagamento compensativo annuo per ettaro

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Informazioni specifiche della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Informazioni specifiche della misura.

8.2.11.3.2. 11.2.1 : Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

Sottomisura:

• 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati.

Per "corpo separato" si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extraaziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (UE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013 anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del reg. (UE) n. 1305/2013, l'impegno è di 5 anni fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una durata non inferiore a 2 anni.

Impegni obbligatori:

- 1. Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale;
- 2. Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

Per le produzioni vegetali:

- 3. Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
- 4. Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
- 5. Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

Per le produzioni zootecniche

6. Rispetto delle norme di produzione animale di cui al al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti.

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno)

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg CE 834/2007 del 28/06/2007 E SMI (in GUUE L 189 del 20/07/2007) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli"
- DGR n. 583 del 02/08/2010 (BURC n 55 del 09/08/2010) "Recepimento del DM del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino. Allegato"
- DM n. 2049 del 01/02/2012 (G.U. n. 70 del 23/03/2012) "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U n. 227 del 28/09/2012) "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni".
- DM n. 15962 del 20/12/2013 (G.U. 33 del 10/02/2014) "Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità » la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013".
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (baseline):

- 1. Condizionalità (stabilita a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013);
- 2. Pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) del Reg n. 1307/2013);
- 3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- 4. Inverdimento (greening) dato dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che gli agricoltori dovranno rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture; b) mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico (EFA);
- 5. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:

- alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi

dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti dalla misura. Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (figura 2). Nella sezione relativa al calcolo del pagamento è indicato che si tiene conto anche dei costi di transazione valutati fino al 20% in più rispetto ai pagamenti compensativi per ciascun raggruppamento colturale.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla misura 13 in attuazione dell'articolo 31 del Reg. UE 1305/2013 e con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28, limitatamente alle operazioni 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.1 I pagamenti della presente tipologia di intervento sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

	Tutti i sistemi	sistema A/B	sistema C/D
olivo	599		
vite	900*		
fruttiferi maggiori		900**	900**
fruttiferi minori		900*	900*
ortive		600*	600*
officinali	600*		
cerealicole	329		
industriali	600*		
Foraggere avvicendate	359		

^{*}Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

Figura 2 – Pagamento compensativo annuo per ettaro

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura.